

## DXLVII.

## TORNATA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1886

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Discussione del disegno di legge per approvazione degli accordi postali internazionali, stipulati a Lisbona il 25 marzo 1885 — Si approva l'articolo unico del disegno di legge dopo brevi osservazioni del deputato Serafini, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici. = Discussione del disegno di legge per prorogare il termine relativo agli sgravii ed agli aumenti provvisori di alcuni tributi — Si approva l'articolo unico del disegno di legge, dopo una rettificazione di forma proposta dal relatore Branca. = Seguito della discussione intorno al disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi — Sull'articolo 2 parlano il ministro di grazia e giustizia, il relatore Di San Giuliano, i deputati Maffi, Severi, Panattoni, Indelli, Di Camporeale, Perelli e Demaria — Sono respinte le proposte dei deputati Perelli, Severi, Rinaldi Antonio e Capo, ed è approvato l'articolo 2 — Il relatore Di San Giuliano propone un emendamento all'articolo 3, sul quale parlano i deputati Perelli, Severi, Boneschi, Panattoni, Cuccia, Franchetti, il relatore Di San Giuliano ed il ministro di grazia e giustizia — Si approva l'articolo 4 secondo la proposta del deputato Cuccia — Il deputato Demaria e Romeo chiedono che sia soppressa una parola dell'articolo 5; il deputato Nocito propone la soppressione dell'intero articolo, che la Camera approva, assenzienti il ministro di grazia e giustizia ed il relatore — Si approva l'articolo 6, divenuto 5, con un emendamento del ministro di grazia e giustizia e dopo osservazioni del deputato Cavalli e del relatore Di San Giuliano. = Il ministro degli affari esteri presenta tre disegni di legge per l'approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e lo Zanzibar; del trattato di commercio tra l'Italia e la repubblica dell'Uruguay; e della proroga della legge relativa ai cavi telegrafici internazionali. = Si comunica una interrogazione del deputato Cocco-Ortu al ministro dell'interno per sapere perchè non fu dato esito ad un ricorso diretto fin dal 1884 al Re, concernente un'elezione al Consiglio provinciale di Cagliari — Il presidente del Consiglio dichiarerà domani se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.*

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane.  
**Di San Giuseppe**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; legge quindi il seguente sunto di una

**Petizione.**

5682. L'avvocato Fedele Gionti e gli altri membri del Consiglio direttivo dell'Associazione di

mutuo soccorso tra gl'impiegati comunali di Napoli chiedono che gli stipendi di questi impiegati siano dichiarati insequestrabili.

**Presidente.** Intorno al sunto delle petizioni ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

**Ungaro.** Prego la Camera di dichiarare urgente la petizione n. 3682, di cui testè fu data lettura, e che riguarda gli impiegati comunali della città di Napoli. Propongo inoltre che questa petizione sia inviata alla Commissione alla quale fu commesso l'esame del disegno di legge per la riforma della legge comunale e provinciale.

(È dichiarata d'urgenza).

**Presidente.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare la riforma della legge comunale e provinciale.

### Discussione del disegno di legge per approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per l'approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona.

Darò lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 379-A).

I documenti ai quali si riferisce l'articolo unico di questo disegno di legge si trovano annessi allo stampato numero 379, ossia alla relazione ministeriale del disegno di legge che ora è in discussione.

Io stimo inutile di darne lettura, poichè la Camera ha sott'occhio questi documenti.

**Serafini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

**Serafini.** Due anni or sono, nella discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, furono fatte alcune proposte relative al trasporto dei pacchi postali. Alcuni richiesero che il peso venisse aumentato. Vi fu anche un'altra proposta, e la feci io, cioè che il trasporto potesse, con conveniente aumento di prezzo, esser fatto a richiesta con treni diretti, appunto come se si trattasse di una lettera.

L'onorevole ministro in quella circostanza ebbe la cortesia di rispondermi, che la mia proposta era degna di considerazione e terminò col promettere che avrebbe studiato in quale misura avrebbe potuto essere adottata.

Insingolato da questa cortese risposta ebbi occasione in varie circostanze di richiamare su questo

argomento l'attenzione del ministro, e mi fu assicurato che nella conferenza internazionale di Lisbona sui servizi postali si sarebbe trattato anche questo argomento.

Appena presentata la proposta di legge sono andato a vedere se si fosse provveduto; ma nulla ho trovato in proposito. Ora a me duole che questa mia proposta, che pure fu giudicata giusta dall'onorevole ministro, sia stata tenuta in non cale.

È inutile che io ripeta oggi le ragioni che altre volte ho addotto sulla convenienza in date circostanze del trasporto dei pacchi sui treni diretti. Ordinariamente i pacchi impiegano anche a breve distanza tre o quattro giorni per il trasporto. Il più delle volte ciò poco importa, mentre in alcuni casi il mittente ed il destinatario hanno interesse che i pacchi siano trasportati con la stessa velocità delle lettere; e certamente i treni *omnibus* non possono soddisfare a queste esigenze. Capisco benissimo che facendosi il trasporto sui treni diretti l'amministrazione postale dovrà sopportare una spesa maggiore. Ma questo inconveniente viene evitato aumentando la tariffa, facendo pagare invece di 50 centesimi, una lira, o anche una lira e mezzo, a coloro che chiedono di far trasportare i pacchi sui treni diretti. Chi vuole la maggiore velocità deve pagare di più. Qui, per me, sta la questione, su cui desidero avere una risposta dall'onorevole ministro. Che se questa non mi soddisfacesse, sarei disposto a riparlare innanzi alla Camera, nella occasione che si discuterà il bilancio dei lavori pubblici.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole Serafini ha fatto due questioni. La prima concerne il peso massimo dei pacchi postali; e a proposito di questa ha ricordato come, in una precedente discussione (in quella, credo, del bilancio), egli avesse chiamato l'attenzione del governo sopra tale argomento; e come il ministro rispondesse che, nella convenzione che si stava preparando al congresso di Lisbona, si sarebbe preso qualche provvedimento in proposito. Ora egli si duole che nessuna parola su questo argomento sia detta.

Prego l'onorevole Serafini di considerare che, invece, abbiamo in questo disegno di legge una disposizione per la quale è fatta facoltà di elevare da 3 a 5 chili il peso dei pacchi postali nel servizio internazionale. Ed è evidente che la convenzione non può concernere che questo servizio appunto perchè è una convenzione internazionale. In quanto alla applicazione di questa disposizione

anche al servizio interno, prima di elevare il peso dei pacchi da 3 chili a 5, è necessario di prendere dei provvedimenti preparatori; ed intorno a questo argomento il Ministero ragiona lungamente nell'altro disegno di legge pel servizio postale interno, che sarà distribuito a giorni. Vedrà l'onorevole Serafini, che in quel disegno di legge il Governo domanda la facoltà di elevare il peso dei pacchi postali, da 3 chili a 5, appena le condizioni del servizio lo consentiranno.

La seconda domanda fatta dall'onorevole Serafini concerne la velocità da dare al trasporto dei pacchi.

Egli non è pago che i pacchi vengano trasportati a grande velocità, coi treni *omnibus*; ma vorrebbe che fossero trasportati anche più velocemente coi treni diretti dei viaggiatori, aumentando per altro la tassa, in rapporto a questo maggior servizio.

Dissi, altra volta, che avrei presa in esame questa questione, e lo feci; ma creda l'onorevole Serafini che la cosa non è così semplice, come sembra a tutta prima. Spesso accade ora che il servizio postale è cagione di ritardo alla marcia dei treni diretti, e ciò per il semplice fatto che vi si devono attaccare dei grossi vagoni pel trasporto delle corrispondenze ordinarie. Quando essi dovessero trasportare anche i pacchi postali sia pure con elevazione di tassa, si correrebbe il rischio di compromettere la puntualità dei treni dei viaggiatori per favorire il servizio dei pacchi postali. È certo che l'onorevole Serafini non vuole questo.

Bisognerebbe mettere delle limitazioni di peso; ma in tal caso sarebbe difficile garantire con sicurezza che il pacco spedito, e pagato di più, affinché arrivi col treno diretto possa essere effettivamente da questo trasportato.

Dinanzi a questa difficoltà io mi sono arrestato. Procureremo di vincerla in avvenire; ma però non mi sentirei in grado di aggiungere col trasporto dei pacchi postali una nuova ragione alle molte che già concorrono a ritardare il corso dei treni diretti.

Queste sono le risposte che posso dare all'onorevole Serafini, il quale può stare sicuro che non ho trascurato punto la risposta che allora diedi, e gl'impegni che già presi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serafini.

**Serafini.** Osservo all'onorevole ministro che le relazioni della Commissione e del ministro, che precedono questo disegno di legge, le ho lette anch'io. Quindi non credo di aver meritato il richiamo fattomi dall'onorevole ministro.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Non l'avrò compreso.

**Serafini.** C'è poi l'altra questione riguardante i mezzi di trasporto, e dei quali ha parlato l'onorevole ministro. Ma egli se vuole pochi pacchi postali trasportati con treni diretti ne ha il mezzo con l'aumento della tassa di spedizione. D'altronde si capisce bene che quando uno possa far pervenire a destinazione un pacco postale colla stessa celerità di una lettera, in date circostanze, e le circostanze ognuno se le può immaginare, poco bada alla spesa.

Io non aggiungo altro, se non che ringrazio l'onorevole ministro della cortese risposta, e spero che fra non molto la mia proposta verrà messa in pratica.

**Presidente.** Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

« Piena ed intera esecuzione sarà data ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale, sottoscritti a Lisbona il 21 marzo 1885, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il . . . . . :

« 1° Atto addizionale alla convenzione del 1° giugno 1878 per la costituzione dell'Unione Postale Universale, e relativo protocollo finale;

« 2° Atto addizionale alla convenzione del 3 novembre 1880 per lo scambio dei pacchi postali, e relativo protocollo finale;

« 3° Accordo pel servizio della riscossione delle cambiali ed effetti di commercio;

« 4° Accordo per l'introduzione nel servizio postale internazionale dei libretti di ricognizione. »

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge per proroga del termine fissato per la provvisoria applicazione dello sgravio del sale e dell'imposta fondiaria e dell'aumento di alcuni tributi.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per proroga del termine fissato per la provvisoria applicazione dello sgravio del sale e della imposta fondiaria e dell'aumento di alcuni tributi indiretti.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sulle proposte della Commissione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Accetto l'unica modificazione proposta dalla Commissione.

**Presidente.** Leggo l'articolo unico del progetto formulato dalla Commissione, in sostituzione di quello del Ministero. (Vedi *Stampato* n. 402-A).

L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare la modificazione proposta dalla Commissione, al disegno di legge ministeriale, nel quale si proponeva la proroga del termine della legge 29 novembre 1885 per 5 mesi, mentre la Commissione propone invece che questa proroga sia ridotta a due soli mesi.

**Branca, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Branca, relatore.** Ho chiesto di parlare per una semplice rettificazione. Siccome nell'articolo ministeriale si dice: " Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3498 „, mentre invece il numero di questa legge, che del resto è anche indicato nel progetto ministeriale, è 3497, così s'intende che questo numero variato nelle proposte della Commissione non è una modificazione, ma una semplice rettificazione.

**Presidente.** Rileggo l'articolo unico:

“ Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885 n. 3497 (serie 3ª) per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti alla imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, è prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre al 26 aprile 1886. „

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

### Seguito della discussione intorno al disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La Camera rammenta che la discussione rimase ieri sospesa all'articolo 2. A questo articolo furono presentati diversi emendamenti, alcuni dei quali furono già svolti; vari oratori sono anche iscritti per parlare intorno ad altri articoli.

Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Oramai è il terzo giorno che la Camera si occupa di quest'argomento; ed a tutti può parere che sia necessario venire oggi ad una definitiva conclusione. Io brevemente mi occuperò, a tale fine, di sgombrare il terreno, dicendo quali degli emendamenti o delle modificazioni proposte da vari deputati, possono essere accettati, e quali la Commissione ed il Ministero d'accordo, propongono alla Camera di respingere.

Il più radicale degli emendamenti, da prendere quasi la forma di un controprogetto, è quello che ci è venuto dall'estrema parte sinistra della Camera, firmato dall'onorevole Perelli e da altri.

Già l'onorevole relatore ha esposto ieri vari argomenti, per i quali questa specie di controprogetto non può essere accolto. Ed a me piace di aggiungere che la stessa forma, in cui è compilato, lascia senza dubbio comprendere come questo controprogetto fu presentato da'suoi autori meno per la speranza che possa essere accolto, quanto per avere uno dei mezzi per intromettersi nella discussione.

L'articolo 2 e l'articolo 3 sono conformi ai due articoli del disegno concordati fra Commissione e Ministero, ed è inutile dire che sono da me accettati. Ma l'articolo 1, che riguarda proprio il nerbo della questione, mi perdoni l'onorevole Perelli, mi perdonino i suoi colleghi sottoscrittori, è assolutamente inaccettabile. Ed è inaccettabile ove tutt'altro mancasse per questa semplice ragione che, o quest'articolo 1º dice nulla, oppure dice troppo.

Esso è in questi termini:

“ Chiunque usi violenze o minacce per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, ecc. „

Dunque con questo articolo primo si propone la penalità contro chiunque usi violenze al diritto altrui, genericamente parlando. Ma se non si specifica di qual diritto si tratta, io mi affretto a ricordare ai sottoscrittori di questo controprogetto che tutto il Codice e le sue penalità concernono sempre delle violazioni di diritto. Sarebbe veramente curiosa la proporzione che prenderebbe questo articolo di legge, giacchè parrebbe, secondo come è compilato, che volesse punire nello stesso modo tutte le violazioni di diritto! Così si verrebbe quasi a fare una specie di nuovo Codice penale, livellatore, che metterebbe alla stessa stre-



gua qualunque violazione di legge, e le penalità ad esse comminate.

Se poi nell'intendimenti dei sottoscrittori del controprogetto in parola non vi fu questo strano pensiero di modificare con una sola parola tutto il Codice penale, ma allora bisognava specificare, ciò che non si fa nel controprogetto, che la parola *diritto* è solamente riferibile alla materia della legge in discussione, agli scioperi...

**Fortis.** Ma s'intende!

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Bisognava però dirlo, onorevole Fortis; Ella ha troppo ingegno per non comprenderlo! Anche nella materia degli scioperi sono molti i diritti. V'è il diritto di far lo sciopero e v'è il diritto di non farlo: v'è il diritto di riunirsi liberamente e di discutere intorno alle condizioni del lavoro, ma v'è anche il diritto, da parte degli operai tranquilli, di non essere gettati sul lastrico, e di trovare la tutela nelle leggi dello Stato contro le insidie, le violenze e le minacce.

Adunque la forma stessa di questo controprogetto, come ho avuto l'onore di dire da principio, o perchè designa troppo, o perchè designa poco è assolutamente inaccettabile.

Eliminata questa proposta dell'onorevole Perrelli ed altri, resta un numero ragguardevole di emendamenti che da tutte le parti della Camera vennero presentati; e mi faccio, per semplificare la discussione, a discorrere della prima delle obiezioni, seguita da emendamento, dell'onorevole Rinaldi, perchè si tratta di un'obiezione piuttosto estrinseca al merito del disegno di legge.

L'onorevole Rinaldi, con parola vivace, si faceva a combattere la specie della pena che si commina ai reati nel progetto previsti: la pena comminata è la detenzione, e l'onorevole Rinaldi diceva a questo proposito: se la detenzione non è una pena prescritta nel Codice penale attuale, a che comminare una pena che non fa parte del nostro sistema penale? Però questa eruda obiezione dell'onorevole Rinaldi perde quasi tutta la sua forza se io ricordo alla Camera l'articolo transitorio del disegno di legge, nel quale è detto che, sino a che non verrà attuato il Codice nuovo, che prevede la pena della detenzione, la pena da applicarsi secondo questo disegno di legge, invece della detenzione, sarà il carcere, che è una pena stabilita dal Codice attualmente vigente.

Trattasi adunque d'una questione prevista e risolta. Trattasi al postutto di una semplice questione di metodo, restando solo a vedere se la forma proposta dal Governo e dalla Commissione è più

semplice di quella che proporrebbe l'onorevole Rinaldi, o al contrario è più semplice questa di quella.

Supponiamo per poco che, secondo i desideri dell'onorevole Rinaldi, si stabilisse in questo disegno di legge la pena del carcere, sopprimendo l'articolo transitorio, ne conseguirebbe che, andando in vigore il nuovo Codice penale nel quale è stabilita la detenzione, per poter colpire con questa pena i reati previsti da questa legge ci sarebbe bisogno di un nuovo disegno di legge, il quale dicesse: " alla pena del carcere, stabilita nella legge sugli scioperi, viene sostituita la pena della detenzione. "

Invece col sistema seguito dalla Commissione e dal Governo, quando il nuovo Codice penale andrà in vigore, e la pena della detenzione entrerà nel sistema penale del regno, non ci sarà più la necessità di un nuovo disegno di legge, che la stabilisca per i casi previsti dalla legge che discutiamo, per ministero di questa stessa legge e per l'efficacia dell'articolo transitorio avverrà che la pena della detenzione subentrerà alla pena del carcere per effetto della semplice promulgazione del nuovo Codice.

Dunque delle due forme la più semplice è la nostra, perchè toglie nientemeno che la necessità di una nuova legge.

Io spero quindi che l'onorevole Rinaldi vorrà ritornare nelle sue opinioni e convincersi che il disegno di legge, nel modo con cui è presentato dal Ministero e dalla Commissione è il migliore ed il più accettabile.

**Rinaldi Antonio.** Chiedo di parlare.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** E poi, onorevole Rinaldi, questo Codice è proprio *di là da venire*? Ma tutti sanno che, secondo gli ultimi portati della scienza, la doppia pena correzionale del carcere e della detenzione è già stabilita nel primo libro del Codice penale; ed il primo libro del Codice penale, con una modesta mia relazione, è già stato iscritto nell'ordine del giorno.

Onde l'avvenimento di un nuovo Codice penale, non è più un qualcheduno di così lontano, da dover scemare di forza gli argomenti or ora da me esposti alla Camera.

Sperando dunque che l'onorevole Rinaldi voglia ritirare questa prima parte dei suoi emendamenti, passo alle osservazioni fatte dallo stesso onorevole Rinaldi sull'articolo 1, oggi diventato 2, della Commissione e del Governo.

L'attacco a questo articolo, l'onorevole Rinaldi lo fece prendendo le mosse dalle parole " raggiri fraudolenti " aggiunte alle parole " violenze e

minacce „ come cause delittuose provocanti lo sciopero.

E come mai, disse egli, viene in mente a voi Governo e a voi Commissione di venirci a parlare di raggiri fraudolenti? E non sapete voi che queste parole *raggiri fraudolenti* sono cagione antica di piati giudiziari e cagione antica di divergenza di giurisprudenza; imperocchè voi dovete ricordare (soggiungeva l'onorevole Rinaldi) che la cosa più difficile soprattutto è la distinzione del dolo buono e del dolo malo, del dolo penale e del dolo civile; lo che è sempre una delle più difficili questioni che si vengano a suscitare dinnanzi ai tribunali?

È verissimo, onorevole Rinaldi, la linea di demarcazione fra il dolo penale e il dolo civile è così sottile da esser quasi definita una demarcazione metafisica.

Ma, onorevole Rinaldi, quando è possibile che si susciti una tale questione? Quando si parla dei raggiri fraudolenti, nell'unica occasione in cui se ne parla nel Codice penale, ossia in materia di frode e di truffa, imperocchè allora solo può essere suscitata la questione se l'essersi appropriata la cosa altrui sia stato effetto del dolo *bono*, del dolo civile, di un conteggio sbagliato, di contratto malamente eseguito o di mille altre ragioni che sono definite dolo civile. Allora sì le questioni sono difficili, allora sì è anche difficile discernere la linea di demarcazione fra l'uno e l'altro dolo. Ma quando si parla di raggiri fraudolenti in materia esclusivamente delittuosa, in una legge esclusivamente penale, e nella quale non si prevedono che reati e pene, ma sarebbe assurdo che potesse essere sollevata questione di dolo civile o dolo penale, poichè non si tratta di debiti o crediti, di dare e di avere, di obbligazioni o non obbligazioni, ma si tratta semplicemente di avere insinuato, di avere influito coi raggiri fraudolenti fino ad avere indotto coll'inganno agli scioperi gli operai poco consci del loro vero interesse. Tutto ciò, lo ripeto, non può dar luogo a questione tra dolo civile e dolo penale: chè qui non si tratta che di dolo penale. Si potrà far questione se esista o non esista il dolo, ma non se questo debba essere definito civile o penale.

E poi, l'onorevole Rinaldi, con quella fosforescenza della quale seppe circondare il suo discorso, disse: Signori del Governo e della Commissione, ma non avete voi la legge sopra i *proviviri*, la quale anzi è già dinnanzi alla Camera?

È a quella che dovrete ricorrere per poter risolvere la questione degli scioperi: affrettatevi quindi a discutere cotesta legge che istituisce que-

sto magistrato di pace; e quando questo magistrato sarà stabilito, una legge penale come questa non sarà più necessaria.

Scusi, onorevole Rinaldi, il suo discorso bellissimo mancava di una cosa, mancava di una distinzione. Finchè si tratta di uno sciopero fatto in buona fede; finchè si tratta di questa forma di lotta fra il lavoro e il capitale, in un momento in cui il lavoro veramente ha da reclamare dal capitale delle concessioni, e perciò si tratta di uno sciopero spontaneamente generato e legittimamente inaugurato, allora questo sciopero o coalizione che sia, può trovare la sua soluzione nel tribunale dei *proviviri*. Ma se si tratta di scioperi i quali siano stati sobillati per effetto della violenza, della minaccia, del raggio fraudolento, onorevole Rinaldi, ma come Ella pretende che uno sciopero simile il quale ripete l'essere suo da una fonte delittuosa, possa accettare il pronunciato dei *proviviri*? Bisogna vivere nella repubblica di Platone per potere sperare che i *proviviri* possano estendere la loro influenza fino al punto di sedare gli scioperi avvenuti per effetto della mala fede e di mezzi delittuosi puniti dalla presente legge!

Pare adunque che tutte le tre parti in cui si decompone la bella orazione dell'onorevole Rinaldi siano assolutamente combattute dalla ragione vera che ha determinato Governo e Commissione ad accettare e proporre la legge come sta oggi innanzi alla Camera e come si raccomanda ai vostri voti.

E così, sbarazzato il terreno anche dagli argomenti contrari dell'onorevole Rinaldi, restano gli emendamenti proposti dall'onorevole Cuccia e Indelli e l'aggiunta dell'onorevole Di Camporeale. L'onorevole Cuccia proponeva in primo luogo che alle parole: " Quando il fatto non costituisce reato più grave „ vengano sostituite le seguenti: " Senza pregiudizio delle maggiori pene nel caso di reato più grave. „ È una questione cotesta sollevata dall'onorevole Cuccia non solo di forma, ma di maggiore precisione, per la quale si accenna non solo alla maggior gravità del reato, ma anche alla maggiore penalità che lo debba raggiungere.

Onde la Commissione, d'accordo col Ministero, ha accettato questa sostituzione proposta dall'onorevole Cuccia, e speriamo che la Camera vorrà approvarla.

Alcune secondarie modificazioni anche di pura forma e di parola sono state concordate stamane fra la Commissione e il Ministero, delle quali darà conto l'onorevole relatore, leggendo la nuova redazione dell'articolo 2°.

Ultima quistione che ha dato luogo a molte discussioni è stata se alla fine dell'articolo 2° dopo le parole " per costringere " a fare lo sciopero mediante i mezzi violenti e le minacce, si potessero aggiungere, come ieri pareva alla Commissione e al Ministero; le parole " per istigare. " Pareva a molti che questo verbo *istigare* messo alla coda dell'articolo quando non si parlava che di minacce e di mezzi violenti potesse non rispondere esattamente, imperocchè l'istigazione è una specie di complicità la quale ha la sua forma e i suoi mezzi propri, che non potevano corrispondere ai mezzi della violenza o della minaccia. Pare che questa fosse l'obiezione, ed era grave.

Allora si è discusso da prima se fosse il caso di eliminare questo verbo *istigare*; ma dopo maturo esame è sembrato che quantunque le regole del codice penale comune intorno alla complicità siano sempre ben richiamate in caso di applicazione di una legge penale speciale, ciononpertanto, dal punto di vista morale e politico, il far una menzione speciale dei mandanti e degli istigatori in questa legge ci è sembrato che provasse che nel pensiero del legislatore non si trascurava la penalità verso coloro i quali, messi dietro le quinte, o chiusi nel segreto delle proprie case, spingessero, mercè arti insidiose o violenti, i poveri operai ad uno sciopero che è l'ultima rovina, e la peggiore delle condizioni in cui l'operaio medesimo possa essere trascinato. E così mano mano facendosi largo quest'opinione nella mente della Commissione e del Governo, si è venuti nell'unanime determinazione...

**Maffi.** Non unanime.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** ... unanimi, meno l'onorevole Maffi, di redigere un articolo, il quale è quello che porta la firma dell'onorevole Cuccia, e mercè il quale si dichiara, che, pur rimanendo ferme le regole generali del Codice penale intorno alla complicità, vi si consacra, perchè lo ricordino tutti, che i sobillatori, i mandanti, gli istigatori, coloro che si nascondono nel segreto spingendo le masse inconsapevoli non sono dal legislatore trascurati. E perchè questo pensiero potesse avere la più grave delle impronte si è anche lievemente aumentata la pena.

Resta soltanto a vedere, quale è il punto dove questo articolo, che non rileggo perchè sta dinanzi alla Camera, dovrà essere collocato. Ma egli è evidente che, creato questo nuovo articolo, la parola *istigare* che veniva in coda all'articolo 2° è, non solo conveniente, ma necessario eliminare.

E questo articolo, proposto dall'onorevole Cuccia

e concordato tra Commissione e Ministero, rende anche più facile all'onorevole Di Camporeale di ritirare il suo emendamento. Egli voleva un aumento di pena contro coloro che prendano parte agli scioperi senza essere nè padroni nè lavoratori, senza rappresentare nè il capitale nè il lavoro. Ma tutti costoro che senza rappresentare alcun interesse diretto si mescolano negli scioperi, l'onorevole Di Camporeale deve convenire con me, che li troverà sempre tra i complici, tra gl'istigatori, tra i sobillatori, e quindi anche questa classe di colpevoli che egli prende di mira si trova compresa nell'emendamento, o articolo aggiuntivo, che porta la firma dell'onorevole Cuccia.

Oltre di ciò la pena stabilita per quei reati ha una lunga gradazione. Imperocchè da 6 giorni arriva a 30 mesi,

Quindi in questa gradazione larghissima che abbraccia niente meno che tre gradi della futura *detenzione* del primo libro del nuovo Codice penale, il magistrato, a seconda delle circostanze e a seconda della sua coscienza, può adattare a ciascun colpevole la pena, in quella misura che gli sembrerà meglio dettata dalla condizione del colpevole e dalla natura del reato pel quale egli è chiamato a giudicare.

Parmi che, dopo quanto ho detto non mi rimanga più nulla da aggiungere, fuorchè pregare la Camera, di voler secondare gli sforzi fatti dalla Commissione e dal Ministero per mettersi d'accordo, affinchè un suo voto concorde del pari, possa coronare questa discussione che oramai è stata più lunga di quel che, da principio, poteva prevedersi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

**Maffi.** Le obiezioni che l'onorevole ministro ha mosso al nostro controprogetto, partono da un criterio così opposto a quello che ha consigliato le nostre proposte, che ritengo ogni discussione superflua. Egli parte sempre dal concetto che lo sciopero sia punibile; noi, invece, riteniamo che lo sciopero, non costituendo reato, non sia punibile. Qualsiasi violenza sarà colpita dalle disposizioni del diritto comune: è questo lo spirito a cui è informato il nostro controprogetto.

Del resto, crederei di mancare di riguardo all'onorevole Perelli, se volessi rispondere io su di ciò all'onorevole ministro.

L'onorevole Tajani poi, ha detto, or ora, referendo i giudizi del Governo sulle diverse proposte, che Governo e Commissione, stamane, furono unanimi nello accogliere quelle proposte che, per se-

billatori di scioperi, si dovessero prendere delle misure più severe.

Io ricorderò (e me ne sarà testimone la Commissione) che, stamane, in proposito della maggior pena che si vorrebbe stabilire per i scioperatori, ho dichiarato che, nel voler includere in questa legge, o la proposta dell'onorevole Di Camporcale o quella dell'onorevole Cuccia, si partisse da due criteri che io ritenevo erronei: l'uno, che lo sciopero sia l'effetto di una propaganda malsana, anziché una condizione dolorosa di fatto; l'altro errore è quello di creare adesso una nuova classe fuori legge, quasi una legge speciale, per sé stessa, non fosse già odiosa, colpendo con delle misure speciali un apostolato od una propaganda legittima; imperocché, o signori, dal momento che lo sciopero non si ritiene più un reato, esso diventa una dottrina economica; e colpire con delle disposizioni speciali chi, pur non appartenendo alle parti interessate, crede opportuno d'innalzare la bandiera di questa teoria economica a vantaggio di una classe maltrattata è un eccesso e un controsenso.

Questo ho dovuto dire soltanto per constatare che le deliberazioni prese a questo riguardo non furono, come affermò l'onorevole ministro, prese unanimemente.

Del resto io non aveva chiesto di parlare per entrare nella discussione, nè per esaminare le nuove proposte, e tanto meno per riaffermare i miei intendimenti, perchè li ho manifestati chiaramente nella discussione generale, e sono concretati anche nel nostro contro-progetto, che l'onorevole ministro ha detto di non accettare, ma che pure l'onorevole Di San Giuliano, con espressione più benevola, ha detto che informerà la legislazione avvenire.

Ebbene a noi basta che almeno le nostre intenzioni non siano fraintese, e l'avvenire ci renderà giustizia.

La questione però da noi sollevata in omaggio al diritto comune, se il nostro controprogetto sarà respinto, la risolleveremo quando verrà in discussione il progetto del nuovo Codice penale.

Ma giacchè ho facoltà di parlare debbo fare una dichiarazione che ritengo necessaria dopo alcune riserve fatte ieri da due egregi membri della Commissione.

Uno scrupolo di personale responsabilità ha consigliato gli onorevoli Fili e Prinetti ad affermare qui alla Camera che facevano le loro riserve sulle dichiarazioni contenute nella relazione a pagina 64, giacchè su queste dichiarazioni era sorta qualche contestazione in questa Aula. Ignoro se le dichiarazioni della relazione

della Commissione dovranno, una volta che questa legge fosse approvata, guidare ed illuminare la mente del magistrato; non c'è bisogno di dire che io sono profano in questa materia. Ma giacchè gli onorevoli Fili-Astolfone e Prinetti hanno creduto conveniente che, colle dichiarazioni della maggioranza della Commissione, si fosse preso atto anche delle loro riserve, e siccome tali riserve, dichiararono di farle in nome di una minoranza della Commissione stessa, così io mi sento in dovere, non di rettificare nessuna delle affermazioni fatte, ma di prevenire un equivoco che potrebbe ingenerarsi a danno della mia posizione come membro della Giunta. Non è mia la colpa se sono due le minoranze di questa Commissione; ognuno a pagina 66 può verificare che è detto essermi io costituito in minoranza.

Ora a me preme dichiarare che non faccio parte della minoranza, composta degli onorevoli Prinetti e Fili-Astolfone.

E siccome l'onorevole Di San Giuliano ieri dichiarava solennemente alle Camere che Governo e Commissione sono di accordo nel ritenere soppresso il reato di sciopero, quantunque nella legge lo sia implicitamente mantenuto, così io sono convinto che migliore interpretazione non potrebbe avere la giurisprudenza nuova, che quella delle dichiarazioni inserite a pagina 64 della relazione.

Io, che fui severo nel giudicare l'opera della Commissione, per quanto riguarda l'eccesso di penalità e per quanto riguarda l'odiosità di una legge speciale, rendo, per questa parte almeno, giustizia alla maggioranza della Commissione e mi associo alle dichiarazioni contenute a pagina 64.

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano, relatore.** La Commissione, animata dal desiderio vivissimo di abbreviare questa discussione e di facilitare l'approvazione di questa legge, la quale è di massima importanza, per il principio fondamentale cui si informa, ha preso in esame i singoli emendamenti proposti nella seduta di ieri e trasmessi alla Commissione per mezzo della Presidenza.

Essa è venuta, tenuto conto di quel tanto che si poteva accettare di siffatti emendamenti, ad un'ultima e definitiva redazione dell'articolo 2, dichiarando che non è disposta a continuare nella via delle concessioni (*Oh!*).

**De Renzis.** Delle transazioni.

**Di San Giuliano, relatore.** Transazioni. L'ono-

revoles De Renzis, mi suggerisce una parola che preferisco.

La formola che la Commissione, d'accordo col Governo propone, è la seguente:

“ È punito colla detenzione da sei giorni a trenta mesi, senza pregiudizio delle maggiori pene nel caso di reato più grave, chiunque usi violenze e minacce o rechi danni o guasti all'altrui proprietà o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede, per costringere: ”

A quest'articolo dove per conseguenza connettersi, attesa la soppressione delle parole: *per istigare*, l'emendamento proposto dall'onorevole Cuccia, e accettato dal Governo e dalla maggioranza anche della Commissione, il quale dovrebbe diventare articolo 4.

Questo emendamento non ha già per iscopo di punire i sobillatori e gl'istigatori agli scioperi, poichè sarebbe assurdo punire l'istigazione a far ciò che non è reato, ma unicamente e semplicemente di punire più gravemente gli istigatori ai reati previsti dal disegno di legge.

**Presidente.** La Commissione accetta dunque la aggiunta proposta dall'onorevole Cuccia, la quale dovrebbe formare un articolo separato.

L'onorevole Severi ha facoltà di parlare.

**Severi.** Se gli argomenti ampiamente svolti nel corso di questa discussione non avessero già dimostrata la serietà e la ragionevolezza delle censure che al presente articolo vengono mosse, a persuaderne maggiormente basterebbe tener conto delle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole relatore che francamente riconosceva la necessità di migliorare il primitivo progetto sottoposto all'esame della Camera. Infatti, se dopo la presentazione di quello si ravvisò utile e conveniente prendere in considerazione le ragioni esposte, presentando un secondo progetto, e se ora, in questo momento, senza che io, che parlo, abbia avuto nemmeno il tempo di prendere cognizione dell'ultimo progetto poco fa presentato, si crede necessario introdurre una terza modificazione, ciò significa esser vero che il concetto che parve preferibile all'onorevole ministro ed alla Commissione, in ordine specialmente alla sanzione penale che si vuol mantenuta pei raggiri fraudolenti, è invece suscettibile di una disputa, e porge occasione a dubbi fondatissimi.

Ed argomento a dubbi dà luogo specialmente a me, ed anche in una provincia, dove la legislazione non recò mai impedimento al diritto di costituzione, ed anzi implicitamente lo riconobbe, negando contro di esso qualunque sanzione penale quando in

Toscana fu pubblicato il Codice del 1853, argomento di dubbi, ripeto; a me che, nella non breve esperienza offerta dalle disposizioni di quel Codice, ho potuto persuadermi, col sussidio delle statistiche, come esso superasse di assai, in materia di rispetto ai principii liberali, e il Codice penale italiano e il disegno di legge che ci sta dinanzi.

E poi domando: Perchè, nella equiparazione che si vuol fare per tutto il regno disciplinando con legge speciale questa materia, non vi siete preoccupati di ispirare la presente riforma, ripudiando nettamente le teorie del Codice italiano, ed almeno avanzandovi fino a quelle del Codice toscano? Quel Codice, quantunque non abbia contemplato caso alcuno di frode o di raggiro diretto allo scopo di provocare la coalizione, tuttavia col suo silenzio su questo proposito non dette mai occasione, in confronto delle altre provincie, ad un numero maggiore di reati che rimanessero impuniti e che colla impunità aumentassero i disordini e facessero sentire la necessità di maggiori provvedimenti.

Educato, come diceva, a questa pratica, ed ammaestrato da tale esperienza, io non posso che deplorare che, e Governo e Commissione, nel presentare questo disegno di legge abbiano dimenticato di tenere conto di tale precedente legislativo. Perchè io posso intendere quello che si è verificato nella perequazione fondiaria, colla quale, per ristabilire la giusta proporzione fra tutti i cittadini nel pagamento del tributo, si deve aumentare l'imposta alle provincie meno gravate per porle in eguale condizioni di quelle gravate maggiormente. Ma, in materia di legislazione penale, io non intendo come, quando l'esperienza vi ha dimostrato che in una data materia certe disposizioni sono buone e certe altre sono cattive, voi vogliate creare il mediocre, scegliendo il punto medio fra il buono ed il cattivo anzichè preferire risolutamente il buono.

E a dir poco, è appunto il mediocre che voi preferite con questo disegno di legge.

È vero o no che l'esperienza che si attinge dalle statistiche attesta a favore del Codice toscano, anzichè del Codice italiano da cui ben poco si discosta il nuovo progetto?

Se questo è vero, come ne fanno fede i quadri statistici uniti alla relazione, estendete a tutto il regno il concetto informatore delle speciali disposizioni contenute nel Codice toscano, miglioratelo nella parte che può migliorarsi; ma non recate offesa alle condizioni di quella regione senza nemmeno recar vantaggio alle condizioni delle altre.

Ed è appunto per questo che lo trovo opportuno di associarini alle ragioni che sono state dette contro l'articolo 2 che ora si discute, non soltanto per i motivi già svolti, ma anche per altri argomenti, che, io son sicuro, sottoposti alle riflessioni della Commissione e dell'onorevole ministro, genererebbero in loro il dubbio: se veramente convenga modificare in senso di giustizia quell'articolo, quando pur nella sostanza le diverse sue parti si vogliono mantenere!

Io non mi intratterrò a ripetere gli argomenti coi quali si sostiene che il voler colpire come reato i raggiri fraudolenti adoperati onde indurre allo sciopero, denatura affatto il concetto della legge, la quale per quanto io ricordi di ciò che lessi nella relazione, non fu già ispirata dal bisogno di rincarare la misura ed il rigore della pena, ma dal bisogno di fare un passo innanzi nella via delle riforme liberali riconoscendo il diritto di coalizione! Ma dato questo come vero, se è vero che la libertà di coalizione si è voluta con la legge riconoscere, ma perchè mettete voi nella legge un addentellato per cui a questa libertà di coalizione si porta una specie di attentato? E attentato si fa quando i raggiri fraudolenti voi li colpite, non in quanto serviranno ad istigare altrui a commettere reato, ma in quanto serviranno ad istigare altrui a commettere un fatto lecito!

Se infatti, nel parlare di raggiri fraudolenti, voi vi proponete di punirli, non in quanto con quelli si mira a consigliare una coalizione pacifica, che voi riconoscete essere nel diritto di ognuno, ma in quanto volle istigare ad atti di minacce e di violenze per imporre una coalizione, io intenderei le ragioni di questa disposizione, quantunque sarebbe agevole osservare che, stabilita la pena per le minacce e per le violenze, la responsabilità degli istigatori e dei complici dovrebbe cercarsi nelle regole del diritto comune, senza bisogno di una disposizione speciale.

Tuttavia, se i raggiri fraudolenti si riferissero ad una istigazione di questo genere, io mi asterrei dall'insistere su ciò; ma invece l'articolo prevede i raggiri fraudolenti quantunque diretti a fine lecito; ed è in questo concetto che noi non possiamo consentire, malgrado la nuova formula che leggo nell'ultimo testo dell'articolo presentato dall'onorevole relatore che, in relazione ai raggiri fraudolenti ha creduto di determinare meglio la criminalità dicendo che sono punibili, non più quando sono diretti a indurre, ma ad istigare ad una forma qualunque di coalizione.

**Presidente.** Onorevole Severi, secondo la Com-

missione ed il Governo la parola istigare sarebbe soppressa e sostituita dall'aggiunta proposta dall'onorevole Cuccia la quale formerà l'articolo quarto.

**Severi.** Ebbene anche se questa proposta...

**Presidente.** Di questa parleremo a suo tempo; per ora si potrebbe procedere nella discussione dell'articolo 2.

**Severi.** Signor presidente; l'osservazione da me fatta in quanto alla nuova formula presentata dal relatore mirava a rilevare la poca esattezza; ad ogni modo tengo conto della di lei avvertenza, se occorrerà mi riservo di parlarne quando saremo all'articolo aggiuntivo.

Io debbo però completare il mio concetto in questa parte, e dire che parmi sia giusto quello che veniva rilevato da molti, i quali dal secondo articolo del disegno volevano soppressa la parte che riguarda il raggio fraudolento, appunto per il pericolo grave, a cui si va incontro, aprendo il campo ad una sconfinata od arbitraria interpretazione.

Dove è che finisce l'esercizio dell'astuzia lecita, e dove è che cominciano gli atti fraudolenti, invisibili alla legge?

E se al legislatore non è possibile determinare questo confine, sarà opportuno affidarne l'incarico alla mutabile interpretazione dei tribunali?

Io intendo che si puniscano le minacce e le violenze adoperati ai fini di che in questo articolo, e che in questi casi rilasciando al magistrato di determinare a quali fatti la sanzione è applicabile non si corre pericolo di dubbi e incertezze.

Se infatti si presenta il caso di uno che abbia minacciato un grave male, che abbia usato una violenza e sia sceso a vie di fatto, non vi sarà dubbio che in cotesto caso si tratta di un reato contro la libertà, e la incolumità della persona.

Ma quando all'opposto, anzichè con violenze e minacce, la coalizione pacifica è stata preparata con altri mezzi, colla persuasione, colle lusinghe, coi consigli, ben difficile sarà in casi simili determinare quando quei mezzi siano fraudolenti e quando leciti. Ponete che taluno, asserendo cosa non vera, abbia indotto un intraprenditore a licenziare uno o più operai; che esagerando i benefici di una associazione di resistenza si sia indotto uno o più operai ad entrarvi. Ponete che in questi e in altri simili casi si asseriscano cose non vere: ebbene, basterà questo solo per poter parlare di raggiri fraudolenti? Ed ammettendo per questo solo la necessità di una pena, non si viene con ciò a creare di nuovo un pericolo per il prin-



cipio della libertà di coalizione che si dice di volere assicurato con questa legge?

Per esempio potrà avvenire che da taluno sieno dati consigli ad un intraprenditore per indurlo a licenziare dalla fabbrica un numero di operai, facendo a lui supporre pericoli per la loro presenza, dipingendoli come gente immorale e facinorosa. Le maligne e mendaci dicerie porteranno il loro frutto e l'intraprenditore licenzierà gli operai. Ebbene! Nessun dubbio che questo fatto rappresenterà un'azione riprovevole, delittuosa; ma non già nel senso in cui lo si intende dallo articolo in discussione. Si tratta in tal caso di un reato contro l'onore e il buon nome altrui, ma non contro la libertà dell'industria e del lavoro.

In tale caso potrà, senza dubbio parlarsi, di danno privato arrecato alle persone fatte licenziare, danno da risarcirsi non tanto in via civile, come anche in via penale ove alla parte lesa piaccia chiedere la riparazione che gli è dovuta; ma non potrà mai parlarsi di artifici fraudolenti nel senso dell'articolo in esame e punirli con pena così grave.

Ma l'articolo 2 nel modo in cui è formulato, presenta altre ragioni che a me sembra ne consiglino la modificazione, onde parlo in armonia col concetto che informa la legge.

Si vuole in sostanza con una legge speciale, impedire gli eccessi, che per ottenere una coalizione possono essere commessi. Ora la sola parola coalizione mi sembra che ponga l'idea di più forze, di più volontà riunite, che agiscono di comune accordo; e che perciò solo contro l'unione di queste volontà, quando si manifesti con mezzi criminosi, debba in questa materia essere rivolta l'attenzione della legge. Ma l'articolo punisce anche il fatto di un solo, e questo parmi contraddica e alla parola ed al concetto da cui si pretende informata la legge stessa.

Per le minacce e per le violenze individuali provvedono già ad esuberanza il Codice penale italiano e quello toscano e non vi è necessità di venire oggi a stabilire una disposizione speciale per punire quei fatti.

Qui mi pare soltanto che si debba punire ciò che crea un disordine maggiore sociale, vale a dire la violenza e la minaccia in quanto acquistano gravità per il numero delle persone.

Onde parmi che si dovrebbe continuare quel medesimo concetto che fu posto negli articoli 201, 202 e 203 del Codice penale toscano, di lasciare alle disposizioni comuni il reprimere le violenze e le minacce individuali, e di contemplare in questi casi speciali le violenze e le minacce le quali

siano commesse da un numero di tre o più di tre persone e che siano dirette a voler limitare la libertà del lavoro delle industrie.

Questo mi pare sia suggerito anche da una altra considerazione che non può sfuggire ad alcuno.

Pare a voi, onorevoli colleghi, che vi sia parità di condizione e gravità uguale per le minacce e le violenze che vengono commesse da un solo e quelle che vengono commesse da tre o più persone? Basta soltanto presentare questa proposizione perchè la risposta immediata ci si presenti. Se si considera la ragione del punire di fronte al danno che la società risente, ognuno comprende che la società deplorerà il traviamiento di uno il quale presume, colla forza sua sola isolata ed individuale di imporre ad una moltitudine; ma non se ne preoccuperà come se ne preoccuperebbe nel caso che la violenza fosse opera di tre o più persone le quali vogliano imporre la loro volontà, e si presentassero, per esempio, agli intraprenditori imponendo certe determinate condizioni.

E allora se questo è, perchè potendosi *a priori* fare una distinzione nella legge, non la s'introduce in essa? Perchè non si deve distinguere fra il caso di violenze commesse da tre e quelle commesse da meno di tre persone per proporzionare la pena secondo la differenza dei casi?

Ma sento obiettarmi: v'è il magistrato che provvederà. Ora al magistrato io so che si lascia latitudine di applicare le pene, ma nei casi che non possono essere dalla legge specializzati, vale a dire in casi quasi individuali e secondo le condizioni nelle quali quel determinato reato si commette. E così il magistrato, a colui che per la prima volta avrà commesso un reato darà una pena piccola, a quegli che ha commesso reato ed ha cattiva stima nel pubblico e dimostra prave tendenze darà una pena più grave. Questi casi, intendo, nella legge non possono esser contemplati. Ma quando *a priori* possono prevedersi allora è necessario che nel Codice si faccia questa distinzione, la quale può agevolmente oggi adottarsi, perchè qui nell'articolo 2 si può mantenere una pena soltanto per la violenza o per la minaccia, commessa in tre o più di tre; lasciando il resto al diritto comune, vale a dire alle disposizioni contenute nei due Codici penali vigenti.

Un'ultima ragione poi, ed essa pure meritevole di attenzione e di esame, mi pare che si attinga dal considerare come l'equiparazione nella pena tra la violenza e la minaccia e le frodi sia enormemente ingiusta. Ingiusta perchè certe dimo-

stra maggior disprezzo della legge e deve sapere maggiore ritegno, chi intende imporre la sua volontà con la violenza e con le minacce, di chi ricorre all'astuzia per conseguire un dato fine. Ma vi è anche un'altra ragione.

Chi minaccia, chi usa violenza, anche se non ha raggiunto il fine, tuttavia col solo mezzo impiegato ha violato il diritto.

Se quello contro il quale la violenza è stata usata, la minaccia è stata adoperata, non si è piegato alle esigenze di chi agì in quella data maniera, non ne viene per questo che il delitto non sia già consumato, quantunque il fine non sia stato raggiunto. Ma io domando: nel caso che il raggirio fraudolento, che viene adoperato ai fini dei quali si parla in questo articolo, riesca insufficiente, lo punirete voi alla pari della minaccia e della violenza, con la quale il delitto si è consumato e il diritto si è violato? Ma in quel caso, cioè quando il raggirio fraudolento sia riuscito inadatto a raggiungere il fine, sia per l'accortezza di quelli verso i quali fu adoperato, sia per insufficienza sua intrinseca, quale è mai il diritto violato, quale il danno arrecato, da cui possa sorgere l'idea del delitto? Voi non avete nessun danno sociale, non c'è stata che una prava intenzione, un raggirio, una menzogna, e nient'altro.

Ora a me pare che anche questo imponga la necessità di modificare radicalmente l'articolo 2, a meno che non si voglia, come hanno chiesto altri colleghi nostri, ai quali mi associo, radiare da questo disegno di legge la parte la quale riguarda le frodi.

Per queste ragioni mi faccio debito di presentare un emendamento in questi termini:

“ Sono puniti con la detenzione da sei giorni a due anni, quando il fatto non costituisca reato più grave, coloro che in tre o più persone usino violenze o minacce contro le persone e le proprietà per costringere, ecc. „, come segue nell'articolo.

A me pare che in questa maniera, accettando quello che è di buono nei nostri precedenti legislativi, e conciliandolo con quello che pure di buono contiene il disegno di legge in discussione, si raggiunga l'intento a cui la legge mira, quello cioè di conciliare la tutela del diritto con quella della libertà. (*Bene! Bravo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

**Capo.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Il regolamento non ammette che si parli sull'ordine della discussione.

**Capo.** Per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Aspetti, ci sono altri iscritti prima di Lei.

**Panattoni.** Contrario, come mi professai, a questa legge, mi sarei astenuto dal parlare di nuovo sopra gli articoli, alieno persino da tentare comunque di migliorarla.

Questa legge è per me la negazione assoluta dello scopo cui si disse debba servire.

Però, ieri, non potei a meno di chiedere di parlare, allora quando udii profferire in quest'Aula intorno alla frode una teoria che auguro non sia mai raccolta dai magistrati.

Vi fu chi pretese legittimare la intromissione in questa legge di una ipotesi nuova di reato, consistente nei *raggiri*, da cui sia vinta l'altrui buona fede; affermandosi che con ciò si intendeva colpire non già la frode ordinaria, che trovava in altra sede della legge penale le sue sanzioni, ma bensì una *frode diretta a fini legittimi*.

Ebbene, o signori, voi che questo pensate, avete dunque dimenticato che la frode non è un reato, il quale tragga ragione dalla materialità del fatto; ma bensì in tanto è reato, in quanto è illegittimo l'intuito onde emana, e criminoso è il fine a cui mira? Come concepire una frode che tenda a *fine legittimo*?

È una teoria assurda la vostra, contro cui sento il dovere di protestare in nome delle rette tradizioni del giure.

E vedete a che mai vi conducono le contraddizioni, nelle quali vi illaqueate con questa legge. Essa, lo ripeto, è la negazione dello scopo che dite così raggiunto. Voi avete ai quattro venti proclamata la libertà della coalizione. Per voi la legge comune avea fino a oggi soffocata la libertà. Ebbene, considerate ciò che si tradurrebbe qui in legge. Voi vorreste punito (questo il numero 1 dell'articolo 2) chiunque, con raggiri, profittando dell'altrui buona fede, *trarrà, costringerà, indurrà* (non so quale sarà l'ultima formula nella perplessità dei vostri mutamenti continui) *altri a entrare in un'associazione, o coalizione, transitoria o permanente*.

Ma che sono dunque mai queste coalizioni, che nella vostra relazione affermate libere, e nella legge poi proscrivete; comminando la detenzione da sei giorni a 30 mesi contro chiunque se ne sia fatto apostolo?

Come conciliate la idea di una pena con la idea che vantaste di libertà?

E continuerete a far credere libero il diritto di



coalizione, voi che eccitate così magistrati e polizia contro chiunque vada in cerca di soci, e tenti dar vita a una coalizione?

No, questo vostro progetto non è accettabile. Esso è più illiberale, è più restrittivo delle vecchie leggi, che governavano finora le differenti regioni d'Italia.

Lo dissi già nella discussione generale: debbo qui nuovamente affermarlo. Per le leggi finora vigenti, il principio di associazione fu sempre ammesso.

Qualunque associazione, per i codici finora in vigore, si mutava in reato, diveniva oggetto di inquisizioni giudiziarie o politiche, il giorno in cui uscendo dal pacifico concerto, ordito per la tutela di un diritto comune, i consociati prorompevano in violenze o in minacce, tentando così con vie di fatto di imporre le loro pretese.

Ciò che le leggi finora punivano, era la materiale consumazione di un fine illecito, concretata nelle sole due ipotesi, la minaccia e la violenza.

Voi che tendete (così avete detto) a migliorare le leggi; voi che ne annunziavate una benefica riforma; a codesto due ipotesi, cui si limitava finora l'idea di reato, una terza ne aggiungete: la ipotesi dei raggiri, di cui le nostre leggi tacevano.

Non basta. Dove anche più si rivela la liberalità vostra è nella misura della pena. I codici che chiamaste reazionari si limitavano a comminare solo tre mesi: e voi consentite che il giudice spazi da sei giorni fino a trenta mesi di detenzione. Queste sono le vostre riforme: questa è la vostra liberalità!

Ma un altro errore giuridico udii professare da chi evocò la novissima teoria della *fraude per fini leciti*. Ho udito alludere all'articolo 626 del codice penale italiano, siccome quello che contenesse già esempi di questo genere singolare di fraudi. E si giunse perfino a dire che noi dobbiamo preoccuparci assai più di questa reazione operaia, che del furto, o dell'appropriazione indebita; e ciò perchè nel fatto dell'operaio è in giuoco l'interesse pubblico; mentre chi ruba, o chi defrauda non lede che un semplice interesse privato... Ma in verità non meritate le nostre confutazioni: voi che così fate strazio della più ovvia legalità...

Si pretende che i raggiri qui presi di mira siano dell'indole stessa di quelle frodi, cui si riferisce l'articolo 626 del codice penale. Ebbene, io vi rimando a codesto articolo 626. Ivi troverete che intanto il fatto è dalla legge ritenuto fraudolento, in quanto consiste in vere e proprie macchina-

zioni; o con mezzi di loro natura necessariamente ingannevoli, tende a illaqueare l'altrui buona fede.

Ivi si parla di *falso nome*, di *false qualità*, di *speranze* o *timori di successi chimerici*. Dove è il *fine lecito* in tutto codesto insieme di mezzi di loro essenza fraudolenti? Come potreste, ditemi, con tali foggie di inganni confondere l'apostolato di chi cerchi fare proseliti, e dia vita a coalizioni, che facevate credere fossero libere?

E dopo ciò, come non riconoscerete la necessità di cancellare da questa legge la ipotesi di *raggiri*, non conciliabili con la configurazione del reato cui si vogliono dirette queste nuove sanzioni penali?

E un'altra ragione esige che qui si cancelli questa ipotesi nuova di fraude. Il reato, di cui qui ci preoccupiamo, in tutti quanti i codici non è già classificato tra i reati contro la fede o gli averi altrui; ma bensì lo troviamo raccolto tra li attentati contro l'ordine sociale e politico.

Per il codice toscano il complotto operaio, che trascenda a violenze o a minacce, è annoverato tra i *reati contro la pubblica tranquillità*.

E ciò appunto per la ragione che i nostri codici penali, da voi detti reazionari, non puniscono gli operai perchè tra loro consociati, ma li puniscono quando scendano a vie di fatto, o a minacce. Con questa vostra legge invece punireste anche il fatto di chi cercasse di rafforzare con nuovi soci le coalizioni.

È delitto per voi ciò che finora non era delitto. Con margini sì sconfinati di pena, alla pari delle vie di fatto, voi colpite da 6 giorni a 30 mesi di detenzione la propaganda, l'apostolato.

Il codice italiano pone questa configurazione di reato non già nella famiglia delle frodi ordinarie, come da voi si vorrebbe, ma bensì nella famiglia degli *attentati contro il commercio, le manifatture e le arti*. E ciò appunto perchè questo codice (come il toscano) non considerava punibili che le vie di fatto; non bastando a costituire reato la legittima rivendicazione del proprio diritto; ma richiedendosi che con siffatta rivendicazione la libertà dei commerci si intralei, si paralizzizzi la produzione, si tolga modo di soddisfare al consumo, si turbino con violenze morali e materiali i rapporti economici, che sono condizione di generale benessere.

Queste le ragioni, o signori, che mi forzano a dichiarare che, comunque possiate raffazzonarla, io voterò contro la legge. Comprendo il pensiero di coloro che, come male minore, invocano che da queste foggie nuove di reato, così create, sia

tolta la ipotesi del raggirio, o della frode. Non so quale altra ultima formula la Commissione verrà a proporre, prima che si voti l'insieme della legge. Tengo a dichiarare ancora una volta quale sarà il mio voto.

Se la Commissione manterrà la ipotesi di raggiri o di frodi, consacrando oggi teorie tutte nuove, che auguro dimenticate domani, io voterò contro questa formula, perchè contraria, oltretutto alla libertà, alle più rette tradizioni del giure.

Se poi cancellerete l'ipotesi di raggiri, o di frodi, ipotesi inusitata finora e che voi avete inventata, aggravando così la condizione di questi reati, io voterò tuttavia contro la legge, perchè per me è la espressione di un regresso. I codici penali finora punivano le vie di fatto, perpetrate da un complotto tramato tra i più. Voi progredendo punite anche il fatto individuale. Ebbene, è nell'interesse dell'individuo, è in nome della libertà, di cui vi atteggiaste a tutori, che io non mi associerò all'opera vostra (*Bene!*).

**Presidente.** Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io dirò poche parole per un fatto personale, poichè...

**Presidente.** Parli pure.

**Indelli.** ... più che continuare nella discussione, al punto a cui siamo arrivati parmi che tutti abbiamo desiderio di conchiudere.

**Presidente.** Mi pare.

**Indelli.** Io sono stato acutamente accusato ieri sera di avere travisato non so quale concetto della Commissione (*Denegazioni del relatore*), o di non averlo compreso.

**Capo.** Ma chi l'ha detto?

**Indelli.** Non è lei. Ella entra sempre in mezzo quando non è chiamato.

**Capo.** Avrei domandato di parlare per fatto personale, se mi avesse chiamato (*Ilarità*).

**Indelli.** Avrei spiegato, da chi, se mi avesse lasciato finire la frase. Fu il relatore.

Ora, o signori, è difficile capire quello che la Commissione voleva. E perciò se io, per avventura, avessi sbagliato, l'errore non sarebbe mio. Ho detto da principio che, per me, discuteva il disegno di legge del Governo, che mi pareva assai più corretto.

Perciò, se la Commissione ha avuta un'altra idea, io non so quale potesse essere, perchè, come avete udito, vi sono in essa due minoranze ed una maggioranza: gli apostoli si sono sparsi ai quattro venti. (*Ilarità*). Ed io non so, in verità, quale possa essere il concetto vero della Commissione.

Ad ogni modo poi, debbo aggiungere che, se

il concetto del relatore fosse esattissimo ed esprimesse quello della Commissione, non capirei più come egli non sia stato parte della minoranza dell'onorevole Maffi. E, anzi, da mia parte debbo ringraziare l'onorevole Marcora, che ieri sera, con la solita sua cortesia di forma e con competenza sulla materia, ha esposta la vera portata del controprogetto, che egli ed i suoi amici hanno presentato.

Si è detto che io abbia sostenuto, fraintendendo la Commissione, che con questa legge la coalizione non debba essere interamente permessa, e così lo sciopero possa ancora costituir reato, mentre la Commissione non lo considera come tale. Ora, o signori, il mio concetto è quello che fu esposto anche dall'onorevole ministro, quello che informa tutta la nostra legislazione e tutte le leggi penali del mondo, concetto chiaro e semplice per sè stesso. Quando di alcuni diritti, pur solennemente affermati, si abusa, vi è il reato; ripeto, non solo quando si violano, ma anche quando se ne abusa. La stampa è anche libera, è un diritto anzi statutario; ma quando se ne abusa si commette il reato di stampa. Così io diceva ieri: la coalizione è permessa come disposizione generale; ma quando di essa si abusa, e si danno ad essa le forme della violenza e delle minaccia, è chiaro che anche la coalizione diventa reato. Ed è quello che vogliamo stabilire col disegno di legge. Io credo di non essere stato un eresia nel averlo affermato, perchè questo è il significato e la formula di tutti i Codici penali. Ne volete una prova? Se l'onorevole relatore avesse avuto un concetto tanto assoluto ed apodittico, che le coalizioni, *senza restrizione di sorta*, dovessero esser sempre permesse, e che per tutto ce ne dovremmo rimettere al diritto comune, io non capisco poi perchè si discuta e si accetti da lui e dalla Commissione tutto questo disegno di legge, il quale scende a quel po' po' di casuistica che avete dinnanzi.

A proposito poi dei raggiri fraudolenti, che io aveva ricordato, li troviamo spesse volte ripetuti nel Codice penale, come una figura di dolo assai più grave.

Sarà una frase buona o cattiva, onorevole Rinaldi, non è qui il caso di disputarne; è accettata ampiamente dalla nostra tecnologia penale.

Ebbene, che cosa aveva detto la Commissione? Sentite: "o tragga scientemente altri in errore sorprendendo od ingannando la sua buona fede."

Ma ciò è assai meno del raggirio fraudolento. Cosicchè diceva bene l'onorevole Panattoni ieri o l'altro ieri, quando parlò la prima volta, che

almeno nel Codice penale oggi vi è la garanzia della giusta causa. Ma qui voi punite come colpevoli chi induca altri in inganno, in errore.

Si grida sempre la croce a noi poveri giuristi; ma infine sappiamo qual divario corra tra l'indurre in errore una persona, e l'usare il raggiero fraudolento, propriamente detto.

Dunque, onorevole relatore, io non merito tutti quei severi rimproveri che Ella mi ha fatto ieri. Uso in questa Camera da 12 anni a discutere di cose penali con l'onorevole Mancini, con l'onorevole Pessina, che quando esprimevano la propria opinione, dicevano: *Mi pare che debba essere così, mi pare che debba essere in quest'altro modo*, (e mi aguro che il loro esempio rimanga come una tradizione nella Camera) ho con altri un po' di familiarità con questa materia, e posso invocare quella tolleranza che tra giuristi si ammette ovunque e sempre.

Io sono perciò sicuro che le parole hanno sorpassato la intenzione del relatore.

In questo disegno di legge noi abbiamo configurato un reato speciale; perchè riconoscendo il diritto alla coalizione libera, abbiamo fatto come si fa per la stampa; chi ne abusa commette un reato.

Mio Dio, perchè vogliamo arzigogolare quando questa è la verità vera e pratica?

**Presidente.** La prego di restringere un poco le sue considerazioni, onorevole Indelli.

**Indelli.** La contento immediatamente. Ho già finito.

Io non voglio ritornare su quello che ha detto l'onorevole guardasigilli, nè su quanto hanno detto altri. Ho solo voluto ricordare alla Camera che noi altri, via, diciamolo pure, della vecchia scuola, facciamo sempre maggiori concessioni e transazioni.

E lo provo: a mo' d'esempio, dopo che ho veduto che la Commissione ed il Governo hanno accettata la proposta Cuccia in ordine agli istigatori ed ai mandanti, io non avrei nessuna difficoltà a togliere la pietra di scandalo, ciò che dà luogo alla maggiore discordia in questa legge, cioè i *raggieri fraudolenti*; perchè per me nella proposta Cuccia è inclusa ogni cosa.

Siccome io sono dell'opinione dell'onorevole Cavalletto, cioè non voglio che gli stracci vadano all'aria e che i serpenti sfuggano, così...

**Presidente.** Onorevole Indelli, io la prego una seconda volta di restringersi al fatto personale.

**Indelli.** ... voterò l'articolo come ci viene proposto d'accordo tra Commissione e Governo, anche quando si proponesse la soppressione delle parole

“ raggieri fraudolenti ”, essendo ora tranquillo che la proposta Cuccia abbracci ogni cosa.

**Presidente.** Onorevole Di Camporeale, io la prego di dichiarare se mantenga o ritiri la sua proposta aggiuntiva.

**Di Camporeale.** Prima di fare la dichiarazione ch'Ella mi richiede, io la prego di concedermi di parlare pochi minuti.

**Presidente.** Purchè sieno veramente pochi!

**Di Camporeale.** Pochissimi. Risponderò anzitutto all'onorevole relatore, il quale ieri dichiarò che l'aggiunta proposta da me aveva questo gravissimo difetto di costituire una classe speciale di individui i quali, quando commettessero i reati previsti dall'articolo 2, sarebbero puniti con una pena maggiore di quella che per lo stesso reato verrebbe applicata ad'altri. Ora io mi permetto di fare osservare, che in questa diversità di trattamento non vi sarebbe nulla di nuovo, perchè già nelle nostre leggi c'è una serie di casi, in cui quando un individuo, in determinate condizioni o circostanze, commette un reato, è punito più severamente di un altro che si renda colpevole dello stesso reato. Così avviene, ad esempio, per i recidivi, e nei furti domestici.

Il furto commesso da un domestico è punito in misura più grave di quello che se l'identica cosa fosse stata sottratta da un altro; dunque l'obbiezione del relatore mi pare che non regga.

L'altra ragione, alla quale più specialmente ha accennato l'onorevole ministro, è questa: che vista la grande latitudine che si lascia al magistrato (il quale ha facoltà di imporre una pena, che varia da 6 giorni a 30 mesi) il magistrato medesimo terrà conto delle condizioni di fatto alle quali allude la mia aggiunta.

A simile obbiezione mi pare che si potrebbe anche rispondere, che non è prudente lasciare tanta latitudine al magistrato; anche perchè gli agitatori, ai quali io ho alluso ieri, hanno una posizione sociale, esercitano una influenza politica, sono gente molto in vista, talvolta hanno a loro disposizione la stampa ed altri mezzi, di maniera che il magistrato molte volte esita a colpirli, nella misura che il loro reato meriterebbe.

Quindi mi pare che sarebbe molto utile, e rafforzerebbe la mano al magistrato, e lo toglierebbe da questo grave impaccio, quando il testo stesso della legge, indicasse la via che egli deve seguire.

Infine l'onorevole Maffi oggi ha detto, che non capisce perchè si voglia punire più severamente coloro, i quali non avendo interesse diretto nella contesa fra il capitale ed il lavoro pure si danno al nobile apostolato degli scioperi. Veramente mi

pare che la parola *apostolato*, della quale si è servito l'onorevole Maffi, sia in questo caso assolutamente impropria, ed io ritengo che coloro i quali fanno il mestiere di agitare, che vanno dall'uno all'altro centro industriale cercando di suscitare discordie tra padroni ed operai e di soffiare nel fuoco in ogni circostanza, siano tutt'altro che apostoli, non siano che una varietà di malfattori che meriti di essere punita. Quello lì è un mestiere come un altro! E come si puniscono più gravemente i recidivi, si debbono colpire con maggiore severità questi che sono più nocivi alla società ed alle classi che pretendono fallacemente di tutelare ed aiutare, di coloro che sono puniti dal Codice penale ordinario.

Però mi rendo conto che l'aggiunta da me proposta all'articolo 2, non essendo accettata integralmente nè dal Ministero, nè dalla Commissione, avrebbe poca probabilità di essere accettata dalla Camera; e d'altra parte, visto che il Ministero e la Commissione hanno tenuto conto del concetto che ispirava la mia proposta, accogliendo l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cuccia, non potendo avere il più, mi contento del meno, e ritiro la mia aggiunta.

Voci. Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa).

**Perelli.** Ho chiesto di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** Accenni il suo fatto personale.

**Perelli.** L'onorevole guardasigilli ha dichiarato che la controproposta ch'io ho svolta ieri era stata presentata da me e dai miei amici piuttosto per prender parte alla discussione che per la speranza che potesse essere accolta. Ora io tengo a dichiarare come quella controproposta sia stata presentata prima che si chiudesse la discussione generale; e tengo pure a dichiarare come la controproposta medesima, sia o non sia accolta dalla Camera, è stata presentata da un gruppo di deputati che intendono affermare in faccia al paese l'ordine d'idee ch'essi professano intorno a questa legge. Noi escludiamo che la coalizione e lo sciopero costituiscano un reato; e riteniamo che il diritto comune basti per colpire tutti gli abusi che in occasione della coalizione e dello sciopero possano esser compiuti. E riferendoci al diritto co-

mune intendiamo non quello vigente, ma quello che, per gli studi della Commissione la quale è incaricata dell'esame del disegno di Codice penale, è a ritenersi che quanto prima possa diventare legge dello Stato; se pure non continuerà quest'esame del Codice penale ad assomigliare alla tela di Penelope.

**Presidente.** Ella mantiene intanto la sua controproposta?

**Perelli.** Mantengo il primo articolo, perchè gli altri corrispondono a due articoli del disegno di legge della Commissione.

**Presidente.** Dunque la Commissione, d'accordo col Governo, propone una nuova formula pel primo capoverso dell'articolo 2°.

A questo capoverso si contrappongono due articoli, uno dall'onorevole Perelli ed altri deputati, che è stampato; l'altro dall'onorevole Severi.

La proposta dell'onorevole Perelli è la più larga, e quindi deve aver la precedenza nella votazione. Quando non venga approvata, metterò ai voti quella dell'onorevole Severi. Quando anche quella dell'onorevole Severi non sia approvata, verremo agli emendamenti proposti al primo capoverso dell'articolo della Commissione.

Alcuni di questi emendamenti la Commissione ha già in tutto od in parte accettati includendoli nel primo capoverso dell'articolo e proponendo un nuovo articolo che porterebbe il numero quattro. Di maniera che rimarrebbero soltanto gli emendamenti degli onorevoli Capo, Rinaldi Antonio e De Maria.

L'onorevole Capo mantiene la sua proposta?

**Capo.** Sì signore.

**Presidente.** Anche l'onorevole Rinaldi?

**Rinaldi Antonio.** Le mantengo tutte due.

**Severi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Severi.** L'onorevole ministro ha espresso il suo avviso in ordine agli altri emendamenti, ma non poteva esprimerlo sul mio per la ragione che io ho parlato dopo di lui. Prima che si proceda alla votazione, io gradirei quindi di sapere dalla cortesia dell'onorevole ministro e della Commissione, quale conto facciano della mia proposta, e quale sia il loro giudizio sulle ragioni che ne ho date.

**Presidente.** Onorevole Severi, ora la discussione generale è chiusa. D'altra parte Governo e Commissione hanno dichiarato chiaramente che respingono ogni proposta.

Di San Giuliano, relatore. Parlatamente.

**Tafani, ministro di grazia e giustizia.** E il Governo si associa a questa dichiarazione.

**Presidente.** Onorevole Demaria accetta la pro-

posta della Commissione, o mantiene il suo emendamento?

**Demaria.** Mi permetta una dichiarazione.

Il concetto del mio emendamento è stato accolto dalla Commissione soltanto in parte. Ma siccome la parte che la Commissione non ha creduto di accogliere, vale a dire la soppressione delle parole: " con raggiri fraudolenti „, è materia degli emendamenti degli onorevoli Capo e Rinaldi, così ritiro il mio sottoscrivendo a quelli.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

Do lettura dell'articolo primo del controprogetto degli onorevoli Perelli, Ferrari Luigi, Marcora, Dotto, Fulei, Maffi, Fortis e Diligenti:

" Chiunque usi violenze o minacce per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, colla detenzione sino ad un anno, e se ha raggiunto l'intento, la pena non potrà essere applicata nel minimo.

" Se il colpevole ha usato le violenze o le minacce valendosi di armi, è punito colla detenzione fino ad anni due, e se ha raggiunto l'intento, la pena non potrà essere applicata nel minimo. "

Lo pongo a partito.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Viene ora il capoverso sostitutivo dell'onorevole Severi, che è così concepito:

" Sono puniti con la detenzione da sei giorni a due anni, quando il fatto non costituisca reato più grave, coloro che, in tre o più persone, usino violenze o minacce contro le persone o le proprietà, per costringere ecc. " Il resto come nell'articolo del disegno di legge.

Pongo a partito questo emendamento sostitutivo, al primo capoverso dell'articolo 2.

*(Dopo prova e controprova, non è ammesso).*

Ora, sulla proposta della Commissione non ci sono più che due emendamenti: uno, quello dell'onorevole Rinaldi Antonio, perchè si dica *carcere* in vece di *detenzione*; l'altro degli onorevoli Capo, Rinaldi e Demaria, perchè si sopprimano le parole: " o tragga con raggiri fraudolenti, altri in errore, sorprendendo ed ingannando la sua buona fede.

L'onorevole Rinaldi Antonio propone dunque che in principio di quest'articolo invece di dire: *È punito colla detenzione*, si dica " È punito col carcere; „ Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

*(La Camera non approva).*

Ora pongo a partito la proposta degli onorevoli Capo, Rinaldi Antonio e Demaria perchè siano soppresse le parole: " o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore sorprendendo ed ingannando la sua buona fede „.

Chi è d'avviso di sopprimere queste parole, si compiacca di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova la soppressione non è ammessa).*

Alle altre parti dell'articolo secondo, non sono proposti emendamenti; perciò lo metto a partito, facendo notare che rimane soppressa la parola *istigare*; e che una aggiunta in proposito presentata dall'onorevole Cuccia, e accolta dal Governo e dalla Commissione, formerà l'articolo 4 di questo disegno di legge.

Con questa dichiarazione pongo a partito l'articolo 2. Chi lo approva voglia alzarsi.

*(È approvato).*

" Art. 3. Nella stessa pena incorre, quando il fatto non costituisce reato più grave, chiunque usi violenze o minacce contro le persone o le proprietà, o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore sorprendendo od ingannando la sua buona fede per impedire:

a) ad un operaio estraneo al paese nel quale si eserciti un'industria di fare ivi ricerca di lavoro o di accettarvi il lavoro offertogli;

b) ad un intraprenditore o padrone di chiamare operai di fuori e di dare ad essi lavoro;

c) ad un operaio di accettare apprendisti o ad una persona qualunque di intraprendere o continuare il tirocinio. "

**Di San Giuliano, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di San Giuliano, relatore.** Onorevole presidente, in seguito alla recente votazione della Camera, bisogna modificare il primo capoverso di questo articolo, sostituendovi fino alla parola " buona fede „ inclusivamente, la medesima formula, che si è adottata per l'articolo secondo.

**Presidente.** Onorevole relatore, abbia la gentilezza di scrivere la sua proposta.

Onorevole Perelli, Ella aveva proposto un articolo sostitutivo di questo.

**Perelli.** Ho già dichiarato che lo ritiravo.

**Presidente.** Parmi che la stessa osservazione valga anche per la proposta dell'onorevole Severi.

**Severi.** La ritiro; e la ritiro anche per un'altra ragione. Io aspettavo che il Governo e la Commissione avessero almeno la cortesia di dire qual-

che cosa in ordine all'emendamento da me presentato.

**Presidente.** Onorevole Severi, Ella sa che la discussione era stata chiusa.

**Severi.** Ma dappoichè non hanno creduto di occuparsene, io non posso fare altro che ritirare sdegnosamente il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Boneschi ha facoltà di parlare.

**Boneschi.** Io non intendo di rientrare, parlando intorno a quest'articolo, nè nella discussione generale, nè in quella che si è fatta riguardo ai due articoli precedenti; soltanto mi piace di richiamare l'attenzione dell'onorevole Di San Giuliano sopra una proposizione che non ho potuto ascoltare con tutta precisione, ma che mi sembra molto grave nella materia della quale discutiamo; tanto più per il fatto di essere stata emessa dal relatore della Commissione.

La Camera sa che vi sono due modi coi quali procedere alla compilazione di una legge.

Uno consiste nell'indicare col mezzo di criteri generali i principii che si vogliono affermare e custodire colla legge.

L'altro, che è quello adottato dalla Commissione, si fonda sulla delineazione di speciali ipotesi che costituiscono la materia punibile.

Io non faccio, ora, questione della preferibilità dell'uno o dell'altro sistema. Noto però che, trattandosi di una legge la quale presenta caratteri di speciale aggravamento per fatti che entrano anche nell'orbita del diritto comune, essa assume certamente il valore di una legge eccezionale.

Sembra quindi a me fuori di dubbio che l'assegnazione della materia punibile, delle ipotesi delittuose, quante volte non venga fatta mediante la determinazione di principii e di caratteristiche generali, debba limitarsi ai casi specialmente compresi nel disegno di legge. Ora io ho bisogno di sapere dall'onorevole Di San Giuliano, se egli intenda che l'articolo secondo, e così anche l'articolo terzo del disegno, accennino a casi puramente in via dimostrativa, oppure ad ipotesi tassative.

In altre parole, importa a me di conoscere se, nel concetto della Commissione, il magistrato avrà il diritto di sconfinare per una ragione qualsiasi dai termini precisi delle figure di reato contenute in questi articoli.

Oppure se, trattandosi di un aggravamento a ciò che il diritto comune dispone in questa materia, in vista delle speciali considerazioni di danno effettivo o presunto derivante da certi fatti che si rannodano alle coalizioni ed agli scioperi, dovrà il magistrato avere cura di tenere ben pre-

sente che i due articoli di legge sono esclusivamente tassativi. E che quindi tutte le differenze, tutte le varianti che eventualmente si verificassero non costituiscono materia punibile alla stregua di questa legge.

Ed io queste dichiarazioni le desidero dall'onorevole Di San Giuliano, tanto più ora che la legge è stata in parte votata, e con essa furono considerati come punibili, certi atti che noi non sognavamo nemmeno che potessero diventare reati; mentre si diceva di volere liberaleggiare in una materia, la quale, e per i principii generali del giure, e per i portati dell'economia politica, e per i bisogni sentiti nel nostro paese in questo momento, doveva approdare a risultati ben diversi.

Secondo mi sarebbe stato riferito, l'onorevole Di San Giuliano, parlando in nome della Commissione, avrebbe dichiarato che l'articolo 2 del disegno di legge (e necessariamente, m'immagino, anche questo articolo 3) oltre all'affermare taluni reati e speciali aggravamenti di pena, oltrepassando così tutto quanto in materia legislativa è stato fatto fino ad ora, lascierebbe al magistrato facoltà di indagare se altri casi non preveduti possano assomigliare a quelli con tanto studio fotografati (*Bravo!*) nel disegno di legge.

Se l'onorevole Di San Giuliano questo ha detto o dirà, a me incombe l'obbligo di dichiararmi, anche una volta di più, malcontento di questa legge. Imperocchè non sarà più soltanto un aggravamento (e pazienza quando fosse una amara delusione ben determinata e ben precisata!) in confronto di ciò che si aveva diritto di ragionevolmente attendere, ma sarà anche tutto ciò che di più deplorabile si può pensare in linea legislativa, cioè l'arbitrio del giudice. Il quale arbitrio non è nemmeno dominato nè frenato da alcuni principii fondamentali, che ispirino francamente la legge.

Voi ci avrete data una casistica che non so quanto sia sostenuta dai principii razionali del diritto, dalle tendenze e dalle circostanze del tempo; e con questa vostra interpretazione avrete fatto qualche cosa di molto peggio: avrete creata una condizione assai pericolosa di dubbiezze e di arbitrio. (*Bene!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano, relatore.** Si vuol dire *dulcis in fundo*, ma io posso dire per converso *dulcis in principio* perchè incomincio subito per tranquillare il mio amico personale onorevole Boneschi, pregandolo di notare che i diversi fini, a cui pos-

sono esser dirette le violenze, le minacce e le frodi e che noi qui particolareggiatamente indichiamo, sono fini per se stessi leciti. Quelli che noi puniamo sono i mezzi, unicamente e puramente i mezzi.

Questa osservazione, che è stata fatta più volte nel corso di questa discussione, spero che tranquillerà almeno in parte l'onorevole Boneschi. In quanto poi al secondo quesito: se questi fini, che ripeto esser per se stessi leciti, sono indicati tassativamente o dimostrativamente, non posso a meno di dichiarare che la maggior parte dei membri della Commissione, senza menomamente pretendere di vincolare la facoltà d'interpretazione dei magistrati, ha inteso indicarli, entro certi confini, dimostrativamente.....

**Panattoni.** Domando di parlare.

**Di San Giuliano, relatore.....** poichè era difficile prevedere tutti i varii fatti che possono avverarsi nelle contese relative alla stipulazione ed all'esecuzione del contratto di lavoro.

Non occorre infatti ripetere che la legge limita la propria efficacia alle contese che possono accadere per la stipulazione, e la esecuzione dei contratti di lavoro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

**Panattoni.** In verità, o signori, parrà strano che noi che abbiamo combattuto l'articolo primo, quello che si riferiva alla difesa delle ragioni dell'operaio, sorgiamo ora a difendere le ragioni degli industriali. Ma noi non combattiamo le caste per le caste. Combattiamo le illegalità e le ingiustizie che rendono illiberale, pericolosa, più che le precedenti leggi non fossero, la legge attuale.

Formulando questa nota di casi, in cui la legge si applicherà, voi dite di non avere voluto che semplicemente accennare qualche esempio: nel resto il magistrato supplirà. Ebbene, io divido le idee dell'onorevole Boneschi. Le leggi penali debbono tassativamente designare il fatto punibile, quale è, sì nella materialità delle circostanze in cui si estrinseca, sì nella sua particolare configurazione giuridica, d'onde traggono ragione la imputabilità e la pena.

Che sarà mai di questa legge, dove al fatto della collettività sostituite il fatto dell'individuo? Che sarà mai di queste consociazioni operaie, che vi affannate a dire libere, mentre le soffocate nel nascere, mutando in delitto l'apostolato?

E qual modo è mai questo di fare delle leggi penali, dichiarando che vi limitate a esemplificare alcuni tra i casi di loro applicazione, lasciando

che al vostro silenzio sugli altri supplisca poi l'arbitrio del giudice.

I giudici non creano la legge; essi non sono chiamati che ad applicarla. Ed è lasciare che leggi ad arbitrio si creino l'ammettere che possa dal giudice essere definito punibile un fatto, che espressamente come tale non sia noverato nella legge penale.

Sento il dovere di protestare pubblicamente, in nome delle tradizioni del giure che furono culto costante per noi, contro questa foggia nuova di leggi, che lasciano dietro di loro la via aperta all'arbitrio!

Si direbbe che con tutta questa vostra casistica, più che una legge, abbiate voluto fare una cabala di sospetti, un nuovo libro dei sogni per comodo della questura, a danno della libertà.

Ma a che più insistere? Ogni vostro argomento nuovo non fa che sempre più porre a nudo i vizi di questa legge. Vano è tentare di migliorarla. Non gioveranno queste nostre triduane cure ortopediche. Non si raddrizzano così presto i rachitici. Una legge così deforme non si discute, non si vota: ma, seguendo il rito degli Spartani, la si getta giù dal Taigete! (Bravo, a sinistra).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

**Boneschi.** Io avrei preferito l'adozione del controprogetto di legge dell'onorevole Perelli, in favore del quale ho votato; come avrei vivamente desiderato che, dal momento che quel controprogetto era stato respinto, all'articolo 2 venisse tolto l'inciso di cui ebbe ad occuparsi l'onorevole Capo quando svolse il suo emendamento. Respinto l'emendamento Capo, pare a me che in realtà il disegno di legge non miri più agli scopi ai quali tanto il Governo che la Commissione dicevano di aspirare.

Ma forse mi sarei adattato, in mancanza di meglio, ad approvare il disegno di legge, se le dichiarazioni dell'onorevole relatore non avessero rincarato la dose di quelle difficoltà per le quali io, che ho tanto desiderato e sollecitato coi miei voti la riforma, mi sento invece costretto a votare contro quella che voi proponete.

L'onorevole Di San Giuliano sostiene che queste disposizioni di legge saranno applicate soltanto alle contese le quali insorgano in occasione di differenze tra il capitale e il lavoro. E questo non si poteva porre in dubbio, data anche la corrente d'idee nella quale si è messa la Commissione.

Ma l'onorevole Di San Giuliano aggiunge che i casi di reato contenuti nel progetto non sono



tassativi. Io ho già osservato che siamo in materia eccezionale, che siamo in materia la quale deroga ai principii del diritto comune.

Ora Ella vede, onorevole Di San Giuliano, che tra l'elasticità e la vaporosità di certe formule di cui nessuno arriva ad afferrare la sostanza ed a misurare i confini; tra questo arbitrio che deriva dalla mancanza di principii ben definiti di diritto; alle quali cose si aggiunge ancora la facoltà accordata alla magistratura di estendere da caso a caso fino all'infinito la materia punibile giusta questo disegno di legge; io, che per amore delle classi alle quali specialmente si deve, più che recare un beneficio, fare ragione; ed anche come modesto avvocato e cultore delle discipline giuridiche, non posso rassegnarmi ad un sistema, che è barbarie.

Quindi, anche a nome dei miei amici, dichiaro che dolorosamente, ma nonpertanto per ragioni superiori anche alla nostra volontà di accondiscendere per incamminarci sulla buona via, voteremo contro il disegno di legge (*Bene! a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Io ripeterò all'onorevole Boneschi, che l'atto delittuoso non sta nel fine, ma nel mezzo; e che quelli che noi descriviamo non sono già i mezzi punibili, ma i fini leciti. In qualunque modo poi, gli faccio notare che la redazione nostra avrà i suoi difetti, ed io stesso ho detto di non esserne innamorato e di essermi rassegnato soltanto nella speranza di agevolare l'approvazione del principio della libertà di coalizione, ma certo siffatta redazione deve tranquillare i timori dell'onorevole Boneschi, assai più della proposta presentata e svolta con tanta abilità dall'onorevole Perelli, la quale era assai più larga della proposta nostra. In seguito a questa dichiarazione potranno l'onorevole Perelli ed i suoi amici votare contro la legge, ma sappiano che voteranno contro una riforma liberale, e non sarà nè la prima, nè forse l'ultima volta che accadrà questo ai propugnatori delle idee più avanzate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Tajani, ministro guardasigilli.** Debbo fare le più alte meraviglie delle grida emesse dagli onorevoli Panattoni e Boneschi contro quest'articolo della legge. E tanto più debbo meravigliarmene, inquantochè si oppongono a questo articolo confrontandolo con quello del contro-progetto dell'onorevole Perelli e di altri colleghi. Ma Dio buono! Che cosa stabiliva il contro-progetto dell'onorevole Perelli, se non l'arbitrio il più scon-

finato della magistratura? In esso si stabiliva una pena per " chiunque usi violenze o minacce per costringere taluno a fare, tollerare ed omettere qualche cosa contro il proprio diritto „ e non si faceva altra specificazione.

E non costituiva questo, domando, il più sconfinato arbitrio della magistratura? In questo articolo non si può forse comprendere qualsiasi azione umana? Invece nel disegno di legge concordato tra il Governo e la Commissione, si proteggono, con questo articolo, tre diritti e tre libertà. E se trattasi di un articolo protettore dell'altrui libertà, a che allarmarsi, se in forza dello stesso articolo, si possa procedere per ragioni di analogia quando altri diritti e altre libertà corrono pericolo? Era proprio contro quest'articolo che si dovevano sollevare le proteste dei colleghi dell'estrema sinistra? Oh signori, permettetemi di dirvi che non lo avete bene considerato o letto: con esso, ve lo ripeto, tre preziosi diritti sono affermati, e tre preziose libertà sono protette.

Avviene che un'industria sia in sciopero in un paese: un operaio proveniente da un altro paese si offre di lavorare. Volete voi o no proteggere la libertà di quest'operaio? Alla tutela di questa libertà provvede la disposizione a) dell'articolo. Quella successiva provvede all'imprenditore il quale chiama operai dal di fuori. Volete voi o no proteggere la libertà di questo imprenditore? Anche la terza disposizione afferma un diritto e tutela una libertà. Ed è dunque proprio contro quest'articolo che voi volete protestare?

Io arrivo a comprendere la protesta contro tutta la legge; ma contro quest'articolo la protesta mi pare davvero incomprendibile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi; ma badi che è la terza volta!

**Boneschi.** L'onorevole Di San Giuliano non ha voluto comprendere che io, dovendo apprezzare la risposta che egli mi aveva data, mi trovavo necessariamente portato ad osservare che quella risposta era un sofisma.

Non avevo voluto usare la frase in verità un po' cruda.

Ma giacchè l'onorevole Di San Giuliano non vuole intendermi, io devo pur decidermi, non solamente a dire le cose secondo le penso, ma a dire anche la ragione che sostiene questo mio pensiero.

L'onorevole Di San Giuliano obietta: i fini sono leciti; dunque non è di questi che importa preoccuparci; noi vogliamo colpire soltanto i mezzi i quali, per l'essenza loro, si presentano tali da richiedere una speciale repressione.



Onorevole Di San Giuliano, quanto ai mezzi (non tutti secondo me; ma ad ogni modo pigliamo l'articolo di legge com'è) siamo d'accordo che possono meritare in determinate condizioni una speciale repressione. Ma allorchè siamo a vedere quando precisamente questi casi eccezionali occorrono, e quando invece debbano esser regolati alla stregua del diritto comune, l'indagine sulla estensione e sulla estensibilità dei fini di cui parlano gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, è molto importante.

Perocchè non è chi non comprenda come dovendo il magistrato fare il rapporto fra il mezzo ed il fine, se potrà spingersi, pure parlando di fini leciti, anche ad altri obiettivi che non siano tassativamente specificati, la conseguenza sarà questa: che a certi atti riprovevoli e punibili secondo il Codice penale, ai quali in osservanza alle regole del diritto comune, si dovrebbero infliggere pene di poco conto, saranno applicabili le pene eccezionali, che questa legge sancisce.

È dunque impossibile, per stare nel vero, separare i fini leciti di cui parla la legge, dai mezzi; vi è tra essi un rapporto di assoluta, imprescindibile connesità.

D'onde la conseguenza che accordando al magistrato la facoltà di ritenere concorrenti gli scopi previsti dagli articoli 2 e 3, questo magistrato si senta indotto ad applicare le sanzioni più gravi stabilite dal progetto di legge; che possa spingersi là dove noi non vogliamo egli possa andare; poichè noi, in qualunque caso, trattandosi di legge derogativa al diritto comune, vogliamo che i confini di essa siano bene accertati.

Questo è il fondamento della mia opposizione, nella quale io persisto ora più che mai.

L'onorevole guardasigilli si è meravigliato che si siano, per usare la sua frase, levate alte grida. E io gli dirò che la nostra è una protesta in termini convenientissimi, è una protesta necessarissima, perchè (ho già avuto occasione di osservarlo, o lo ripeto), più si va avanti nella discussione, e più appariscono evidenti i caratteri di questa legge, la quale, volendo essere liberale, è invece diventata nelle vostre mani legge di diffidenza e di sospetto.

Secondo l'onorevole Tajani, tutte queste cose si sarebbero dovute dire prima. Ma sono state dette, onorevole Tajani; anzi, tanto furono dette, che si è persino protestato contro di lei, perchè non le ha, come di dovere, rilevate.

Ma poco importa di ciò.

L'onorevole Tajani, quasi cercando di ottenere

dell'effetto, ha rilevato che questo articolo afferma e custodisce tre preziose libertà.

Onorevole Tajani, non abbiamo le traveggole, e non siamo d'altronde tanto ingenui, come Ella suppone. Non è contro le libertà custodite da questo articolo e neppure contro i fini leciti, dei quali si è tanto parlato, che noi crediamo doveroso compito di sollevare la nostra opposizione. Ma è per la possibilità che sotto pretesto di custodire libertà e principii contro i quali noi non solamente non vogliamo insorgere, ma che anzi vogliamo solennemente e veracemente affermati, abbia modo il magistrato, in materia tanto grave e delicata, di fare applicazione di principii e di criteri odiosi. (Bene! a sinistra).

Ora dunque, onorevole ministro, non vale che Ella riferendosi al disegno di legge presentato dall'onorevole Perelli, venga ad attestare con tanta sicurezza alla Camera, che quel disegno rappresentava l'arbitrio sconfinato, e che questo del Governo è molto più restrittivo, perchè specifica alcuni casi.

A che specificare questi casi, onorevole ministro, quando poi si viene a dichiarare che questi casi sono scritti nella legge tanto per dire, come un campione, come un *échantillon* di quegli atti che si vogliono puniti, lasciando al giudice, come accennava l'onorevole Panattoni, l'incarico di fare il resto?

Ella, onorevole Tajani, non dovrebbe ignorare, come non lo ignoro io, in quali modi si possa prevenire la possibilità dell'arbitrio del giudice. La si previene compilando una legge in maniera razionale e filosofica, che dia nel suo dettato compendioso e preciso, le ragioni delle disposizioni in essa legge contenute, e ad un tempo i divieti che si pongono. Ma quando Ella, in luogo di criteri razionalmente definiti mi dà delle ipotesi delittuose messe insieme a casaccio, e poi aggiunge che il magistrato potrà allargare il campo del reato ed applicare la legge colmando le lacune (non si sa quali) lasciate dal legislatore, Ella ben vede, che non fornisce al magistrato nè il criterio generico, nè il criterio specifico per mantenersi nella giusta misura.

Tantochè onorevole Tajani (e lo dico tanto più volentieri a Lei, capo dell'amministrazione della giustizia in Italia, e giureconsulto) il disegno di legge, così come è concepito, sussidiato dalle dichiarazioni della Commissione, e dalle sue, non rappresenta un passo avanti, nè in fatto di libertà nè in fatto di diritto. In tema di libertà...

Presidente. Non rientri nella discussione generale.

**Boneschi.** ... esso è una restrizione mascherata; in diritto, lo ripeto un'altra volta, è una barbarie. (*Approvazioni a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Tajani, ministro guardasigilli.** L'onorevole Boneschi senza dubbio non ignora, come non l'ignoro io, che tra una legge formulata in modo da comprendere con frasi generiche tutti i casi pei quali una penalità è stabilita, e una legge la quale possa, invece, specificare ad uno ad uno tutti i casi pei quali la penalità può essere applicata, vi è un sistema medio.

**Boneschi.** Chiedo di parlare.

**Tajani, ministro guardasigilli.** Questo sistema medio è attuato legislativamente, coll'indicare taluni casi soli, come oggetto di penalità, lasciando che, per ragione di analogia, la magistratura applichi la pena agli altri casi che somigliano a quelli indicati. Questo avviene tutti i giorni. Se io avessi il Codice sotto mano, potrei farle vedere molti e molti titoli del Codice medesimo, dove non c'è nè l'una, nè l'altra delle formule estreme, ma c'è la formula media, nella quale alla definizione del reato succedono solamente, in modo indicativo, tre o quattro casi lasciando poi al giudice l'applicar la pena agli altri casi analoghi.

**Presidente.** L'onorevole Perelli ha chiesto di parlare e gliene dò facoltà, invitandolo però a non rientrare nella discussione generale.

**Perelli.** L'onorevole guardasigilli, per sostenere la formula dell'articolo che stiamo discutendo, ha detto che risponde ai principii di libertà.

A questo ha già risposto splendidamente il nostro amico Boneschi.

A giustificare, però, il suo assunto, l'onorevole guardasigilli ha creduto di affermare, quasi a titolo di confronto, che nulla di più arbitrario avrebbe potuto immaginarsi del controprogetto che avevamo presentato.

Ora io debbo rispondere all'onorevole Tajani che questo paragone non regge, nè punto nè poco. Già l'onorevole Boneschi ha osservato come due modi vi siano di contemplare i fatti nelle leggi penali: cioè o la definizione dei principii che la legge mira a salvaguardare, o la precisazione dei fatti che la legge stessa vuole punire.

L'articolo, quale era da noi proposto, rispondeva precisamente al primo ordine d'idee, e ad un metodo, che credo di potere essere autorizzato a ritenere buono. Imperocchè l'onorevole guardasigilli non può dimenticare come il progetto del nuovo Codice penale sia stato compilato dai più illustri criminalisti d'Italia. E l'articolo di legge

da noi proposto, che è tanto contestato e che l'onorevole ministro trova così contrario ai principii di libertà, è desunto dall'articolo 139 del progetto dell'onorevole Giannuzzi-Savelli. Quindi, ripeto, ho ragione di credere, col conforto di tanta autorità, ove non valesse il raziocinio, che questo articolo risponda ai principii della scienza, e non crei alcun pericolo alla libertà.

Se così non fosse, anzichè chiudere il mio discorso, come ho fatto prima, augurando che il Codice penale unificasse finalmente l'ideale giuridico, e valesse, come la più importante delle leggi sociali, alla tutela della morale e della sicurezza pubblica, io dovrei augurarmi che quel disegno non fosse mai portato alla discussione davanti alla Camera, giacchè non sarebbe che un complesso di arbitrii, come quello che l'onorevole guardasigilli ha creduto di ravvisare nell'articolo da noi presentato.

Per la mia proposta, io ho il conforto del voto della Commissione, o almeno del voto dell'onorevole relatore, il quale ha detto che se la nostra proposta non poteva essere la legge dell'oggi, sarebbe stata la legge del domani.

E con questo spero di non dover più parlare intorno a questo argomento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Rispondo una sola parola all'onorevole Perelli.

Egli ha detto di aver preso l'articolo del suo controprogetto dal disegno di nuovo Codice penale, intorno al quale lavorarono i più illustri criminalisti. Ed è verissimo. Senonchè debbo osservare all'onorevole Perelli che quell'articolo, nel disegno di nuovo Codice penale, ha un significato, mentre, collocato isolatamente come nel suo controprogetto non significa niente altro che una facoltà di arbitrio sconfinato concesso alla magistratura.

E la dimostrazione è facile. Il Codice penale protegge prima tutti i diritti divisi in varie categorie, assegnando ad ogni categoria delle loro violazioni e secondo la loro importanza, la pena relativa. Protegge i diritti civili, i diritti politici, i diritti elettorali, i diritti della inviolabilità del domicilio, della vita, delle sostanze, ecc.

Indi, dopo avere assegnato alla violazione di una quantità di diritti la pena relativa, a cautela mette poi anche un altro articolo, quello preso dall'onorevole Perelli, il quale ha la missione di determinare una pena per qualunque altro delitto, che avesse potuto sfuggire e non essere specificato nel codice.

In altri termini, è un articolo suppletivo, un articolo, il quale serve a riempire un possibile vuoto nel codice; e così, si comprende. Ma se un articolo di tale natura si propone isolatamente parmi che perda ogni e qualunque significato.

E tanto è ciò vero, onorevole Perelli, che l'articolo primo del suo contro-progetto ha acquistato un po' di consistenza e poteva diventare discutibile solamente dopo che un altro collega vi aveva proposta una aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

**Cuccia.** Signori, io vorrei provarmi a fare un miracolo, quantunque l'epoca non sia favorevole.

Io vorrei, cioè, convertire l'onorevole Boneschi, e indurlo ad approvare questo articolo terzo, dichiarandogli che io sono interamente, o quasi, nel suo ordine d'idee; vale a dire che se accadrà il caso di violenze commesse a danno di un operaio estraneo al paese o venuto ad offrirvi l'opera sua, o ai danni di un intraprenditore che questo operaio abbia chiamato, il magistrato punirà questo caso; mentre non potrà punire un altro caso in questa legge non contemplato.

Noi, onorevole Boneschi, votiamo gli articoli di legge; i magistrati poi debbono applicarli e intenderli secondo le regole comuni. Che forse dovrà formare parte della legge la dichiarazione del relatore il quale dice: io intendo che questa sia una cosa dimostrativa, e che in altri casi simili la magistratura svolga, applichi, crei per analogia nuove sanzioni penali? Ma niente affatto. La legge è quella che è; è l'articolo che la Camera vota; e le leggi penali, è risaputo, non sono estese per analogia; l'applicazione analogica è permessa per altre leggi, mai per le leggi restrittive della libertà.

Onorevole Boneschi, questi sono principii che noi professiamo, e che potrebbero essere modificati da una legge espressa, categorica, che nessuno però ha ancora presentata all'approvazione della Camera cui è ora sottoposto questo articolo che discutiamo.

Io e Lei, onorevole Boneschi, possiamo votare questo articolo. E se domani la magistratura volesse portare la teorica dell'applicazione per analogia nella materia penale, chi sarà offeso da questo modo di sentenziare, ricorrerà alla Corte di cassazione, e gli sarà resa giustizia.

Principiando il mio dire ho parlato di miracoli; ripensandoci meglio parmi che non sia miracolo, ma opera molto facile, persuadere un uomo di mente così elevata come l'onorevole Boneschi, il quale ha criteri così giusti e così corretti, a vo-

tare quest'articolo, dal momento che, come ha dichiarato, dall'approvarlo era trattenuto soltanto dal dubbio che potesse dar modo ai giudici di creare nuovi delitti che la legge non prevede. Stia sicuro, onorevole Boneschi, che questo pericolo è escluso. La legge è quella che è, vale a dire legge penale; e la magistratura italiana saprà applicare questa legge penale al pari delle altre che finora vennero pubblicate.

Solamente io vorrei pregare l'onorevole Boneschi ed altri di non dire più che questa in discussione è una legge eccezionale.

Io, fino a questo momento, era abituato a ritenere che leggi eccezionali fossero quelle che proclamavano lo stato d'assedio. Ma per me è davvero eccezionale che si debba chiamare eccezionale una legge la quale viene a proclamare un principio da tanto tempo invocato da quella parte della Camera (*Sinistra*); una legge che è venuta principalmente in seguito alle sollecitazioni, dei colleghi che ne fanno parte; una legge la quale proclama, purchè esplicito in modo pacifico, il diritto di coalizione e di sciopero.

Perchè la dite legge eccezionale? Perchè prevede e punisce con una piccola pena correzionale il caso della violenza, il caso di colui che con violenza o con frode vuole imporre la sua volontà agli altri? Ma, onorevole Boneschi, certamente sarebbe la società nostra in condizioni veramente eccezionali e deplorabili, se cosiffatte ribalderie dovessero rimanere impunte. Il fare uso della forza privata, l'imporre con minacce o violenze la propria volontà ad altri, è una ribalderia sempre, fosse anche allo scopo di appoggiare uno sciopero od altre cose simili.

Dunque non dite più che questa è una legge eccezionale. Questa è una legge di libertà. Non vi accontenterò in tutte le sue parti, vi lascerà qualche cosa a desiderare, ma pel desiderio dell'ottimo, non compromettete il buono. L'onorevole Boneschi intende che, se si manda a monte questa legge, da questa parte della Camera (*Destra*) non si prenderà il lutto. Non ci sarebbe ragione di prenderlo, perchè, finalmente, resta il Codice penale che ci ha garantiti tanto bene finora. E se voi, onorevoli colleghi dell'estrema Sinistra, per desiderio, ripeto, di un ottimo che andrebbe a creare uno stato di cose più difficile e pericoloso, vorrete anche rifiutare il vostro consenso alle parti buone della legge, non mi pare che facciate cosa conforme al programma che avete annunziato.

Ad ogni modo, io non sono chiamato nè a giudicare la vostra condotta nè a dare consigli. Unicamente ho il diritto di rivolgere una pre-

ghiera a un collega, e di dimostrare alla Camera (e la dimostrazione, bene o male, credo averla fatta) il motivo della preghiera medesima. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi. Ma l'avverto che ha già parlato tre volte.

**Boneschi.** Ho domandato di parlare per un fatto personale soltanto.

L'onorevole Cuccia mi ha accusato di avere adoperata (a scopo buono, o cattivo, non importa, e salvi i risultati pratici) la frase, rispetto a questo disegno di legge, di *legge eccezionale*. Onorevole Cuccia, se non avessi tutta la ragione di credere alla lealtà dei suoi intendimenti dovrei dire che Ella ha cercato di ottenere un effetto, attribuendomi, per combatterla, cosa che non ho mai nè pensata, nè manifestata. Io non ho mai parlato di *legge eccezionale* nel senso che questa legge abbia il suo fondamento in elementi i quali non stieno in correlazione coi principii di diritto naturale, e con la nostra legislazione positiva: dissi solo che le disposizioni di questa legge sono eccezionali nel senso che, mentre il diritto comune punisce i mezzi, riprovati dalla legge in discussione con una determinata penalità, il disegno di legge invece li punisce con una penalità di gran lunga maggiore. Dunque noi siamo precisamente in tema che noi legali chiamiamo di *jus singulare*, volendo, con ciò dire, che, per circostanze particolari, il *diapason* normale viene alterato sotto certi aspetti.

Vede pertanto l'onorevole Cuccia che il mio concetto era esatto e che la mia frase non tendeva a strappare una approvazione.

In quanto alla preghiera dell'onorevole Cuccia, io gli sono grato della benevolenza di avermela rivolta, e sento nelle sue parole l'altissimo concetto che egli ha della nostra magistratura, dalla quale attende, con piena fiducia, la ribellione a tutto ciò che sia contrario alle tradizioni del diritto. Sotto questo punto di vista, onorevole Cuccia, non ho che da apprendere da Lei e da applaudire ai suoi pensieri. Ma Ella mi consentirà ancora, che nella pratica, tutti i giorni, noi assistiamo al ripetersi di questo fatto: che incessanti contraddizioni si manifestano specialmente in materia di diritto penale; a volta a volta ci abbattiamo in correnti di fiscalismo che nessuno, quando si compilano le leggi, mai sognerebbe possibili.

Allora, per la interpretazione delle leggi si ricorre alle fonti legislative e fra esse di preferenza a' verbali delle discussioni parlamentari.

Ed in tali casi (Ella è troppo pratico e troppo savio, onorevole Cuccia, per non saperlo e non ammetterlo con me), quando un magistrato tro-

verà come ragione e dovere per allargare il campo dei reati ed aumentare il grado della pena, le dichiarazioni concordi del relatore e del ministro, avremo un bell'insurgere noi avvocati, in nome del diritto naturale, in nome delle tradizioni, per strappare una decisione contraria a questi criteri antiggiuridici; nonostante le buone e pietose intenzioni del magistrato, se non sempre, in molti casi soccomberemo.

E se, votando questa legge, andiamo necessariamente incontro ai pericoli da me paventati, preferisco tornare all'antico, che ha ciò almeno di buono di fronte alla nuova legge, che si appalesa per quello che è, e non indossa una divisa che non gli va (*Bene! a sinistra*).

A quest'ora ognuno sa, in qual conto tenere le disposizioni del Codice vigente, relative alle coazioni ed agli scioperi; ed il responso dei magistrati inclina verso lo spirito dell'epoca.

Sia pure respinta la legge.

Meno male, in paragone dell'adozione di una riforma dissimulatrice e peggiorativa.

Quella opinione pubblica che superò tanti timori, tante ripugnanze, tante resistenze, e seppe portare il tema presente alla discussione solenne della Camera, non tarderà a prendere la sua rivincita; ed in quel giorno io sarò ben lieto d'essermi rassegnato all'attesa, feconda di reali, non di apparenti beneficii.

Se votassi il disegno di legge sento che in luogo di concorrere ad un'opera di giustizia e di civiltà, mi presterei a perpetuare ed a peggiorare uno stato di cose, che tutti dicono incivile ed intollerabile, che non molti intendono di saviamente modificare (*Approvazioni a sinistra*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Perelli.

**Perelli.** L'onorevole ministro ha riconosciuto come il primo articolo del disegno di legge sia stato ispirato dall'articolo 139 del progetto del Codice penale, ed ha detto che in quello si trattava di tutelare la libertà individuale, ma noi abbiamo sostenuto come occorresse, dal punto di vista dell'equità, dal punto di vista politico e della convenienza, omettere ogni distinzione di classe, e si dovesse provvedere coll'applicazione del diritto comune; perciò era nostro pensiero che l'articolo potesse trovare, anche, in questa occasione, ragione per essere applicato, e che fosse assai meglio riferirsi alla disposizione del Codice penale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

**Franchetti.** (*Della Commissione*). Vorrei fare una semplice dichiarazione personale. Non avendo po-

tuto esprimere il mio avviso in seno della Commissione, perchè io era assente quando alla Commissione stessa fu letta la relazione, lo faccio ora e dichiaro che, secondo me, quest'articolo non si può interpretare che tassativamente; quindi non crederei di poter approvare una disposizione dimostrativa in un articolo, il quale è costituito da una definizione che, per parte mia, non accetterei che per il valore tassativo dato a questi tre numeri dell'articolo 3.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano, relatore.** Nella dichiarazione che ho fatto poco fa mi pare di aver detto esplicitamente, e ripeto ora, a nome della Commissione, che essa, in questa questione come in ogni altra, che si è sollevata o può sollevarsi nel corso di siffatta discussione, non ha inteso e non intende vincolare la facoltà di interpretazione che spetta esclusivamente alla magistratura.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

Leggo l'articolo 3 modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

“ Nella stessa pena incorre, senza pregiudizio delle maggiori nel caso di reato più grave, chiunque usi violenze o minacce o rechi danni o guasti all'altrui proprietà, o tragga con raggiri fraudolenti altri in errore sorprendendo ed ingannando la sua buona fede per impedire:

a) ad un operaio estraneo al paese nel quale si eserciti un'industria di fare ivi ricerca di lavoro o di accettarvi il lavoro offertogli;

b) ad un intraprenditore o padrone di chiamare operai di fuori e di dare ad essi lavoro;

c) ad un operaio di accettare apprendisti o ad una persona qualunque di intraprendere o continuare il tirocinio „

Pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Viene ora la proposta aggiuntiva dell'onorevole Cuccia, che formerebbe l'articolo 4; ne dò lettura.

“ Ferme restando le regole generali scritte nei Codici penali in vigore in ordine alla complicità nei reati previsti dalla presente legge, potranno i giudici in ordine ai mandanti od istigatori dei reati suddetti, aggiungere alla pena stabilita in questa legge, quella del confine o dell'esilio locale per tempo non maggiore di un anno „

La Commissione ha dichiarato di accettarla; il Governo l'accetta?

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Sì, signore.

**Presidente.** Va bene.

Pongo a partito questa proposta aggiuntiva che formerà, come ho già detto, l'articolo 4 del disegno di legge. Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Ora viene l'articolo 4 che diventa 5.

“ L'azione penale pei reati previsti dalla presente legge sarà sempre esercitata d'ufficio „

L'onorevole Demaria propone la soppressione della parola *sempre*. Ha facoltà di parlare.

**Demaria.** Trattandosi di una modificazione di pura forma, non ho bisogno di esporne le ragioni.

**Romeo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Romeo.** Desidererei un semplice schiarimento. L'azione penale, per regola di diritto, è sempre esercitata d'ufficio; e sono eccezioni specialissime quelle in cui si deroga a questa norma generale. A quale scopo dunque, si vuol confermare, in questa legge, una disposizione, la quale è di diritto nostro pubblico? Credo che ne potrebbe nascere qualche dubbio, cioè, se in quei casi di eccezione previsti dalla legge generale, con questa speciale disposizione di legge, si voglia derogare alla norma generale. È per questo che domando uno schiarimento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**Nocito.** L'articolo 5 è perfettamente inutile, perchè la regola generale è che pei reati si procede d'ufficio, e soltanto per eccezione si procede ad istanza della parte lesa; e quando si avvera questa eccezione, allora la legge tassativamente lo dice, come nei casi di diffamazione e d'ingiuria. Dunque dal momento che nulla è detto, si suppone che si proceda per azione pubblica e si proceda d'ufficio dal Pubblico Ministero.

Dal momento che si debbono fare di queste leggi, facciamole almeno con un po' di coerenza col Codice di procedura penale. Propongo perciò che l'articolo 5 sia soppresso.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tajani, ministro di grazia e giustizia.** Acconsento alla soppressione dell'articolo.

**Presidente.** La Commissione acconsente?

**Di San Giuliano, relatore.** Acconsente.

**Presidente.** L'onorevole Demaria sarà tanto più

lieto, poichè invece di una parola si sopprime tutto l'articolo (*Harità*).

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Nocito, accettata dal Governo e dalla Commissione, per la soppressione dell'articolo 5.

Chi l'approva, sorga.

(*È approvata*).

“ Art. 6, ora 5. Finchè rimarranno in vigore nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il Codice penale toscano del 1853, alla pena della detenzione, comminata dalla presente legge, sarà sostituita la pena del carcere entro i limiti dalla legge stessa determinati. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Alle parole “ Codice penale sardo del 1859 „ bisognerebbe sostituire le altre “ Codice penale del regno d'Italia „ come all'articolo 1°.

**Presidente.** Il Governo acconsente?

**Tajani, ministro guardasigilli.** Consento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

**Cavalli.** Come sia fatta male questa legge, lo dimostra precisamente quest'articolo 5.

Il duplice testo di questo disegno di legge e quello concordato così solennemente dal Ministero e dalla Commissione dimostrano precisamente che essi non avevano un concetto preciso su questo argomento.

**Fili-Astolfone.** Grazie.

**Cavalli.** Qui si viene a stabilire una pena che anticipa l'applicazione del nuovo Codice penale che è sottoposto ora all'esame di una Commissione apposita.

Ora, perchè venire a dire che la pena della detenzione sarà sostituita da quella del carcere, aumentando poi, come osservava benissimo l'onorevole Boneschi, anche la durata della pena? È vero che questa non è che la conseguenza della votazione dell'articolo 2 contro il quale aveva parlato magnificamente il nostro onorevole collega Rinaldi, ma io non trovo proprio che ci fosse ragione di stabilire una pena, per dir poi che si dovrà applicare quelle contemplate dal Codice penale vigente.

E per questo, dico la verità, non so comprendere come tanto la Commissione che il Governo siano venuti a questa conclusione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di San Giuliano, relatore.** Quella mancanza di concetti precisi che l'onorevole Cavalli ha trovato

nella Commissione, mi pare veramente che si possa questa volta trovare in lui. La Commissione se ne è sentita dir tante nel corso di questa discussione che l'onorevole Cavalli vorrà perdonarmi se questa volta ritorco la sua osservazione.

**Cavalli.** *Cicero pro domo sua! (Si ride).*

**Di San Giuliano, relatore.** La parola *detenzione* non appartiene ancora alla nostra legislazione. La parola *detenzione* si trova unicamente nel progetto del nuovo Codice penale. È quindi evidente che fino a tanto che il progetto del nuovo Codice penale non sia divenuto legge dello Stato, dobbiamo servirci dell'espressione consacrata nel Codice penale vigente. Del resto, l'obiezione che l'onorevole Cavalli ha fatto ora, avrebbe dovuto farla quando si discusse l'articolo 2. Oramai questa questione è stata decisa dalla Camera e la votazione dell'articolo 5 non è che la conseguenza della votazione dell'articolo 2.

**Presidente.** Se non ci sono altre osservazioni metto a partito l'articolo 5 con la modificazione proposta dal relatore.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

Onorevole relatore, intende Ella riferire sulla petizione che porta il n. 3296, relativa a questo disegno di legge, che fu trasmessa alla Commissione?

**Di San Giuliano, relatore.** Questa petizione è esaurita e sodisfatta con l'approvazione del presente disegno di legge.

**Presidente.** Sta bene.

Propongo alla Camera che la votazione a scrutinio segreto intorno a questo disegno di legge e sugli altri due che furono approvati oggi, abbia luogo domani in principio di seduta.

### Presentazione di tre disegni di legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga dell'articolo 23 della legge 1° gennaio 1886, con cui si dette esecuzione alla convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini. Come la Camera vedrà, la convenzione doveva andare in vigore il 15 gennaio, ma poi non essendovi stato perfetto accordo fra tutte le potenze si è dovuta rimandare ad un anno. E siccome erano già state scambiate le ratifiche, è necessario fare un'altra legge per prorogare la esecuzione di quella del 1° gennaio 1886

Mi onoro poi di presentare un disegno di legge per approvare un trattato di commercio stipulato a Zanzibar fra l'Italia e il Sultanato di Zanzibar, e finalmente un disegno di legge per approvare il trattato di commercio e di navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica dell'Uruguay, conchiuso a Montevideo il 19 settembre 1885.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi tre disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** Comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno perchè non ha dato esito a un ricorso diretto fino dal 1884 a Sua Maestà il Re concernente un'elezione amministrativa al Consiglio provinciale di Cagliari.

“ Cocco-Ortu „.

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dire se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interrogazione.

**Presidente.** Ha udito, onorevole Cocco-Ortu?

**Cocco-Ortu.** Sta bene.

La seduta termina alle ore 5,50.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona; Prorogazione del termine fissato per la provvisoria applicazione dello sgravio del sale e della imposta fondiaria e dell'aumento di alcuni tributi indiretti; Modificazioni alla legislazione sugli scioperi.

2. Svolgimento d'interrogazioni ed interpellanze:

Ai ministri delle finanze e dell'interno: Interpellanza del deputato Vollaro.

Al ministro di grazia e giustizia: Interpellanza dei deputati Aveni, Fortis e Ferrari Luigi.

Al ministro degli affari esteri: Interrogazione dei deputati Roux e Savini.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Sani Severino.

Al ministro di agricoltura, industria e commercio: Interpellanza del deputato Sciacca della Scala — Interrogazione del deputato Toaldi.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione dei deputati Demaria, Favale, Frola e Roux.

Al ministro delle finanze: Interrogazione del deputato Serafini.

Al ministro della pubblica istruzione: Interpellanza del deputato Costantini.

Al ministro dei lavori pubblici: Interrogazione del deputato Nicotera ed altri — Interrogazione del deputato Lovito — Interrogazione del deputato Picardi.

Al ministro della pubblica istruzione: Interrogazione del deputato Della Rocca — Interrogazione del deputato Comin.

Al ministro delle finanze: Interrogazione del deputato Corrado.

Al ministro dell'interno: Interrogazione del deputato Velini — Interrogazione dei deputati Gaetani di Laurenzana, Broccoli e De Renzis.

Al ministro della guerra: Interrogazione del deputato Miniscalchi — Interrogazione del deputato Boneschi.

Per il Capo dell'Ufficio di Revisione  
AVV. MARIO MANCINI, revisore.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

